REGOLAMENTO VACCINICO ED ISTRUZIONI SUL METODO DI VACCINARE

Due Sicilie : Ministero degli affari interni



3

REGOLAMENTO VACCINICO

ED

ISTRUZIONI

SUL

METODO DI VACCINARE.



NAPOLI
DALLA TIPOGRAFIA DEL FILIATRE-SEBEZIO
Vico Purgatorio ad Arco N° 6.
1841.

INDICE

Napoli il dì 11 Settembre 1838.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO
RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,
DI GERUSALEMME EC.
DUCA DI PARMA, PIACENZA E CASTRO EC. EC.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA
EC. EC. EC.

CONSIDERANDO che il riunire in un solo Statuto tutt'i provvedimenti emessi nelle diverse epoche all'oggetto di promuovere e sostenere il servizio della vaccinazione sia utile cosa, non che necessaria ad agevolare vieppiù la pratica vaccinica.

Visto il parere della Consulta dei nostri Reali Domini di quà del Faro:

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

ART. 1. È approvata nei Nostri Reali Domini di qua del Faro la esecuzione del Regolamento vaccinico annesso al presente decreto.

ART. 2. Il Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO

Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni
Firmato, NICOLA SANTANGELO.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio dei Ministri
Firmato, MARCHESE RUFFO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI MESSINA

Sessioni degli anni 1836 e 1838,

NUMERO d'ordine ED OGETTI	VOTI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	PARERI DEL MINISTERO E DECISIONI DI SUA MAESTA
5 Sulla inoculazione del vajuolo vaccino.	Deliberò il Consiglio del 1838 pregarsi Sua Maestà di emanare sanzione penale contro i genitori che infra il periodo di mesi sei dalla nascita di ogni bambino, non curino presentarlo alla rispettiva deputazione, o ai medici addetti alla vaccinazione per farlo inoculare.	Può Vostra Maestà permettermi di render comuni alla Sicilia i Regolamenti in vigore per le vaccinazioni ne' suoi Reali Domini continentali A dì 17 Dicembre 1838 S. M. vi si uniforma
Comunicato al Luogotenente, ed all'Intendente con Rescritto de' 23 Febbraio 1839 — Per copia conforme l'uffiziale di Ripartimento, *Felice Cerillo.*		

Eccellenza — In seguito della risoluzione Sovrana del dì 17 Dicembre ultimo, colla quale Sua Maestà (D. G.) ordinava che i Regolamenti di vaccinazione di questi Domini continentali si fossero resi comuni per la Sicilia, incontraronsi varie difficoltà nella esecuzione, sì che diversi Intendenti, e le Commissioni vacciniche promossero fino a questo Real Ministero quanto all' Istituto Centrale di Napoli non pochi dubbî intorno all' applicazione de' Regolamenti indicati. Essendosi esaminati tali dubbî dall' Istituto Centrale, e riconosciuta la necessità di portare ne' Regolamenti alcune modificazioni, onde adattarsi alla Sicilia, Sua Maestà nel 10 corrente mese si è degnata approvare le proposte modifiche ed aggiunzioni — Nel Real Nome partecipo ciò all' Eccellenza Vostra, ed in esecuzione degli Ordini Sovrani mi onoro di rimetterle un esemplare del Regolamento colle novelle addizioni approvate dal Re, pregandola di compiacersi ordinarne la stampa a carico dei fondi vaccinici della Sicilia, e facendone trasmettere copia a' Signori Intendenti, alla Commissione Centrale di Palermo, alle Commissioni Provinciali e Distrettuali vacciniche, non che a tutt' i Comuni della Sicilia. La prego altresì di compiacersi spedirne un certo numero di esemplari a questo Real Ministero, per la esecuzione de' provvedimenti che vi son contenuti — Napoli 17 Agosto 1833 — Firmato Nicola Santangelo — A. S. E. il Luogotenente generale in Sicilia

Affine di evitare i dubbii incontrati nella esecuzione della risoluzione Sovrana del dì 17 Dicembre ultimo, colla quale Sua Maestà (D. G.) ordinava che i Regolamenti di vaccinazione di questi Dominii continentali si fossero resi comuni per la Sicilia, la prelodata Maestà Sua nel dì 10 corrente si è degnata di approvare alcune modificazioni ed aggiunte a' Regolamenti medesimi — Nel Real Nome le partecipo ciò, nella intelligenza che in esecuzione degli ordini Sovrani, ho rimesso a Sua Eccellenza il Luogotenente generale una copia de' Regolamenti modificati, onde si fosse compiaciuta ordinare la stampa a carico dei fondi vaccinici della Sicilia, e diffonderle per tutt' i Comuni, acciocchè i popoli di codesta parte de' Reali Dominii possano godere il frutto di una istituzione che la Sapienza del Nostro Sovrano ha fatto così bellamente prosperare ne' Dominii continentali — Napoli 17 Agosto 1839 — Firmato Nicola Santangelo — *Circolare a' sette Intendenti di Sicilia*

REGOLAMENTO
VACCINICO



TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Tutti coloro, che hanno tenuto la riprensibile condotta di trascurare la vaccinazione, col di cui beneficio dovevano preservar dal vaiuolo umano la propria prole, o gl' individui della famiglia che essi governavano, non potranno godere di alcun tratto della Sovrana Munificenza, sotto qualunque titolo. Le loro petizioni non avranno corso ne' Reali Ministeri, nè saranno accolte in qualsivoglia amministrazione di beneficenza, se non sieno accompagnate dal

documento che il petizionario è stato vaccinato, e che convive in famiglia, i di cui individui o sono stati vaccinati, o hanno sofferto il vaiuolo naturale prima del presente Decreto.

Art. 2. Il documento richiesto coll' articolo precedente consisterà in un cartellino dato gratuitamente dall' Istituto Centrale in Napoli, e dalle Commissioni Vacciniche in Provincia, nel quale sia registrato il nome del vaccinato, l'epoca, ed il numero d' ordine.

Art. 3. Le persone che periscono di vaiuolo naturale saranno, come per lo passato, sepellite in Chiese poste fuori l abitato, senza pompa funebre, e chiuse in un feretro per non diffondere il contagio fra gli abitanti.

Art. 4. Gli amministratori degli ospizî di beneficenza incaricati della cura de' proietti, debbono sottoporre quei bambini alla vaccinazione nel primo mese del di loro ingresso, tranne il caso che una manifesta malsania lo impedisca. Mancando a questo dovere, saranno non solamente rimossi dalla carica, ma saranno risponsabili di ogni danno che nella vita, o nella salute abbiano que' bambini riportato. Questi stessi doveri sono anche comuni a' Direttori degli ospizî de' poveri, degli orfanotrofî, delle carceri, e di ogni altro stabilimento dipendente dal Governo.

Art. 5. I Direttori ed Amministratori dei Collegi ecclesiastici, civili, e militari non possono ricevere allievi, ove non presentino un docu_

mento di essere stati precedentemente inoculati, o di aver sofferto il vajuolo naturale.

Art. 6. Il servizio di vaccinazione del Regno intero rimane affidato all' Istituto Centrale Vaccinico Napolitano, sotto la immediazione del Real Ministero degli Affari Interni. In ogni Capitale di provincia vi sarà una Commissione Provinciale, ed una distrettuale vi sarà nel capoluogo di ciascun distretto, dipendenti dall' Istituto.

Nella Sicilia, oltre le Commissioni Provinciali e Distrettuali, vi sarà una Commissione Centrale sedente in Palermo.

TITOLO II.

ISTITUTO CENTRALE VACCINICO

§. I. ORGANIZZAZIONE DELL' ISTITUTO.

Art. 7. L' Istituto Centrale Vaccinico sarà composto di dieci Soci ordinarî, e di due Soci aggiunti.

Art. 8. La pratica della inoculazione vaccinica, la promozione di questa interessante scoverta, il guarantirla a tutto potere dalle calunnie, e dagli ostacoli, che ne limitano i progressi, sono le funzioni che l'Istituto deve adempiere.

Art. 9. Queste funzioni non sono circoscritte al solo recinto della Capitale, e della sua provincia. Esse debonsi estendere per le restanti provincie, e quindi per le loro Commissioni. L'Istituto ossumerà inoltre le funzioni di Commissione Provinciale per la Provincia di Napoli.

Art. 10. L'Istituto Centrale avrà alla sua immediazione dodici vaccinatori ordinari, e dodici estraordinari per le inoculazioni da eseguirsi presso la sua residenza, e presso quella degli Eletti Municipali. Può altresì l'Istituto nominare de' vaccinatori soprannumerari, da' quali per anzianità di servizio, e per maggioranza di meriti, si prescelgono i vaccinatori straordinari.

Art. 11. Se l'Istituto Centrale troverà conveniente di accordare un'onorificenza a taluni fra coloro, che han servito fin ora con zelo nella pratica vaccinica presso l'Istituto medesimo, o che avran faticato con successo nel suo scrittoio, esso potrà proporre all'approvazione del Real Ministero degli Affari Interni quattro di tali individui onde eglino prendano il titolo di *Soci onorari dell' Istituto*, senza però esercitare per siffatto titolo alcuna funzione. Costoro in ragione della loro anzianità di servizio potranno aspirare al posto di *Soci aggiunti all' Istituto* nelle vacanze, che potranno aver luogo. Ben inteso che siccome ottenuto il titolo di Soci onorari essi non han l'obligo di prestare alcun'opera all'Istituto, così dovran cedere i loro sol-

di a quei che li sostituiscono, sia come vaccinatori, sia come impiegati nello scrittoio.

Art. 12. L'Istituto avrà per la compilazione delle sue carte, per la corrispondenza, e per ogni altro lavoro che riguarda vaccinazione, un commesso ordinario, e due straordinari con soldo, ed un soprannumero senza soldo. Il commesso ordinario, ed almeno uno degli straordinari debbono essere esercenti l'arte salutare.

Art. 13. L'Istituto Vaccinico Napolitano continuerà ad avere la sua residenza in Monteoliveto, dove sarà amministrata, come per lo innanzi, una giornaliera vaccinazione gratuita. A tal uopo vi occuperà un locale conveniente alla decenza del suo incarico, al disimpegno dello scrittoio, ed all'amministrazione vaccinica indicata. Gli oggetti del mobilio per siffatti usi del locale saranno forniti su le imprevíste della provincia.

Art. 14. Oltre la pratica giornaliera vaccinica nella residenza dell'Istituto, la stessa pratica continuerà ad essere sostenuta beo anche in ciascun quartiere sotto la vigilanza del Commissario di Polizia, affinchè vi si serbi il buon ordine e se ne promuva la carriera. Per uso di tale vaccinazione ne' singoli quartieri della Capitale, i rispettivi Eletti Municipali, di accordo con l'Istituto, faranno scelta di altrettanti siti pubblici meglio corrispondenti al disegno, sia nel recinto di qualche Parocchia, sia in qual-

che Monastero soppresso, sia nella stessa residenza dell' Eletto.

Alle madri de' bambini che somministreranno il pus, sarà egualmente dato un monacolo di grana venti per cadauna, per quei giorni in cui avrà luogo l' inoculazione.

Art. 15. L' Istituto Vaccinico si corrisponderà direttamente col Real Ministero degli Affari Interni, per tutto ciò che concerne le sue funzioni. Con esso si corrisponderanno gl' Intendenti, tutte le Amministrazioni, e Funzionari di qualunque titolo, coi quali l'Istituto trovi ciò necessario. Siffatta corrispondenza per le provincie sarà sostenuta, come sin ora, per l' indirizzo del mentovato Real Ministero.

Art. 16. L' Istituto Centrale deve esibire ogni tre mesi nel Real Ministero dell' Interno il notamento del pus vaccinico, che spedisce nelle Province, e gl' Intendenti debbono assicurare il prelodato Ministero di essersi ricevuto e trovato operativo.

§. II. metodo per sostituire i soci.

Art. 17. Mancando alcun de' Soci l' Istituto eleggerà il Socio che deve sostituirlo, e rassegnerà la sua scelta al Real Ministero dell' Interno per ottenere la sanzione da S. M. (D. G.)

Art. 18. Nel caso di doversi scegliere un nuovo Socio, verrà fissata dal Presidente la se-

duta in cui si farà l' elezione, ed il Segretario ne darà partecipazione a'Soci. I Soci riuniti cominceranno a discutere i meriti di tutti coloro che possono avere un dritto ad esser nominati, e nel caso che fra essi troverassi alcun meritevole, ciascuno dei Soci sarà nel dritto di fare la sua nomina. Se tutti convengono sull' istesso soggetto, l' elezione sarà fatta per acclamazione; ma se vi sarà disconvenienza, si verrà alla bussola. Sarà soggettato alla medesima in primo luogo colui che si trova di essere nominato dai più, e nel caso che la bussola non gli sia favorevole, sarà bussolato ciascun altro colla stessa regola. E se si troverà che i nominati siano tanti, quanti i Soci che nominano, il primo ad essere bussolato sarà colui che è stato nominato dal Presidente e quindi si verrà agli altri gradatamente, secondo che sieno stati nominati dai Soci che abbiano maggiore anzianità.

Art. 19. Nella bussola deciderà sempre la maggioranza de' voti. Nella parità sarà diritto del Presidente di toglierla, coll' aggiungere un altro suo voto a favore di chi sembrerà più opportuno.

§. III. IMPIEGHI FRA' SOCÎ DELL' ISTITUTO, E LORO FUNZIONI.

Art. 20. Fra i Socî sarà prescelto un Presidente, ed un Tesoriere annuale, a maggioranza di voti segreti de' Socî medesimi. Sarà a tal fine ogni Socio provveduto di cartelle scritte tutte con un istesso carattere, e portando ciascheduna il nome di tutt' i Socî. Ognuno metterà nell' urna il nome del socio che vorrà prescegliere. Dopo ciò numerate le cartelle, e trovate corrispondenti al numero dei Socî intervenuti, si leggeranno da due dei suddetti Soci, e l' elezione s' intenderà fatta con il maggior numero di voti. Le parità saranno tolte con lo stesso metodo dell' articolo precedente.

Art. 21. Il Segretario ed il Vice Segretario sono permanenti, perchè così stabiliti, e nominati dalla Legge.

Art. 22. Il Presidente resta incaricato di ciò che vale il suo titolo, ed in conseguenza della direzione di ciò che si esegue dall' Istituto. Nelle sedute fisserà gli oggetti da trattarsi, non che la loro successione, regolerà le discussioni, precisando i termini, e l' aspetto delle quistioni, e portando in fine la conchiusione da registrarsi nel processo verbale della seduta. Invigilerà al buon ordine, ed alla esecuzione del Regolamento. Nominerà le commissioni per le operazioni avventizie, che non sono eseguibili dal-

l'intero Istituto: provocherà le sedute straordinarie, e finalmente in tutt' i casi di urgenza, che non permettono dilazione, rappresenterà l'Istituto per prendere le misure convenienti che saranno provvisorie, finchè non siano rivestite dalla sanzione dell' Istituto.

Art. 23. Appartiene esclusivamente al Segretario la compilazione di tutte le carte attinenti all' economia dell' uffizio. Egli sosterrà la corrispondenza dell' Istituto col Real Ministero dell' Interno, con la Prefettura di Polizia, cogl' Intendenti, e con le Commissioni Provinciali, non che con i singoli individui che vi entrano a parte; tutto ciò per altro che si opera dal Segretario dovrà essere con l' intelligenza e con l'approvazione dell' Istituto. L' Archivio dell' Istituto sarà conservato dal Segretario. Le funzioni del Segretario, quando sia impedito, saranno supplite dal Vice Segretario.

Art. 24. Il Tesoriere sarà incaricato dell'amministrazione de' fondi dell' Istituto. Egli non potrà eseguire pagamento senza un mandato della somma che dovrà *solvere*, firmato dal Presidente, e dal Segretario. Dopo il termine di ogni semestre presenterà all' Istituto il suo conto dell' esito, e dell' introito de' sei mesi decorsi pei fondi pervenutigli sì dall' Intendenza di Napoli, che dalla Tesoreria Generale, e dopo discussi, e trovati regolari s'invieranno i primi all' Intendenza medesima, ed i secondi al Real Ministe-

ro. L' Istituto dopo l'esame del conteggio, trovatolo esatto, rilascerà al Tesoriere un acclaratoria della gestione da lui tenuta.

§. IV. Congressi dell'Istituto, e sistema da tenersi nella discussione degli oggetti.

Art. 25. I Soci dell' Istituto debbonsi riunire nel sito centrale di loro residenza una volta la settimana, e precisamente in quel giorno che l' Istituto intero reputerà più conveniente.

Art. 26. Se il Presidente, il Segretario o il Vice Segretario mancassero in qualche seduta, in quel caso, potendo tre Soci rappresentare l' Istituto, i Soci che saranno intervenuti nomineranno un Vice Presidente per quella seduta; se manca il Segretario, o il Vice Segretario, il Presidente, o il Vice Presidente inviterà uno de' Soci a fare da Vice Segretario, e la seduta avrà luogo al solito.

Art. 27. Il Segretario, aperta la seduta, dietro l' invito del Presidente, passerà alla sua firma, o a quella de' Soci ancora, secondo l' occorrenza, le carte figlie delle deliberazioni della seduta precedente, indi leggerà i processi verbali della settimana. Il Segretario farà l' enumerazione di tutte le carte pervenute nel corso della settimana, ed il Presidente le chiamerà alla discussione con quell' ordine che crederà opportuno. In caso di unanimità si fisserà subito

l' appuntamento, e questo sarà fissato sulla pluralità di voti in caso di discrepanza. Qualunque de' Soci avrà altro a proporre, domanderà la parola al Presidente, e farà la sua proposizione. Il Presidente, finite le materie da trattarsi, chiuderà la seduta.

Art. 28. I risultamenti della sessione saranno registrati negli *Atti dell'Istituto*, firmati dai Soci intervenuti nella seduta.

Art. 29. L'Istituto Vaccinico nel cominciamento di ciascun anno terrà una pubblica seduta nel locale di sua residenza. In essa saranno esauriti i seguenti oggetti.

I. Sarà presentato dal Segretario Perpetuo un *Prospetto Statistico* per l' anno precedente, ove saran messi alla pubblica conoscenza i travagli fatti in quell' anno, non che i risultamenti che ne saranno seguiti.

II. Sarà fatta lodevole menzione di coloro che segnalatamente avran benemeritato in siffatto travaglio. Tra costoro otterrà il primo posto colui che avrà eseguito il maggior numero di vaccinazioni in quell' anno, sempre però eccedendo il doppio migliaio, ed al quale è stabilito un premio come si dirà. Ciò peraltro non esclude che non sieno rammentati con onore i restanti benemeriti vaccinatori, o comunque promotori del vaccino.

III. Si farà conoscere se taluno siasi imbattuto a scovrire la *Vaccina indigena* su le nostre

mondre, poichè anche a costui sarà accordato un premio come si dirà.

IV. Nella seduta medesima l' Istituto pubblicherà un *Programma* relativo alla scienza vaccinica, sul quale ed esteri e nazionali saranno invitati a scrivere delle memorie. L'autore di quella di esse che, a decisione dell' Istituto Vaccinico, avrà meglio, e con soddisfazione esaurito il suo obbietto, ne riporterà un premio come si dirà.

Il risultamento dell' indicata seduta sarà rassegnato dall' Istituto al Real Ministero mentovato, il quale ecciterà su i meritevoli la Sovrana Munificenza.

Art. 30. I travagli vaccinici; le osservazioni che avranno potuto aver luogo su l' oggetto; i risultamenti annuali conosciuti con la pubblica seduta, di cui si è parlato; i premi riportati; le memorie coronate, e tutt' altro che potrà interessare l' economia, o la scienza vaccinica, saranno continuati a pubblicarsi per comune istruzione nel Giornale vaccinico, che appartiene al Segretario perpetuo dell' Istituto. A questo giornale, il cui costo è fissato a carlini dodici, saranno obbligativamente associati tutt' i Soci delle Commissioni Vacciniche, non che i Vaccinatori che ricevono oltre i ducati tre di gratificazione, essendo per essi un libro di mestiere.

§. V. PRATICA DELLA VACCINAZIONE NELLA CAPITALE.

ART. 31. Nel sito assegnato nel soppresso Monastero di Monteoliveto alle funzioni dell' Istituto, sarà praticata la vaccinazione gratuita in tutt' i giorni, (tranne i festivi di doppio precetto) dalle ore dieci alle dodici di Francia. I vaccinati dovranno ritornare nello stesso sito ne' giorni sussecutivi di osservazione, che saranno ad essi indicati, onde assicurarsi dell' esito di loro vaccinazione. Questa operazione verrà presenziata dal Segretario, o dal Vice Segretario, in modo che uno dei dodici Vaccinatori ordinarî dell' Istituto, per giro, affidato dallo estraordinario, eseguirà la vaccinazione, ed il Segretario, o il Vice Segretario vi presiederà, e vi presterà vigilanza. Di tutto ciò si terrà conveniente registro negli archivî dell' Istituto.

ART. 32. A questo effetto si avrà cura di riunire nelle ore e sito indicato almeno due bambini già vaccinati e nel caso di somministrare il *Virus* recente per nuove inoculazioni. Questi stessi bambini potranno essere accordati (quando vi acconsentano i loro genitori) per trasferirsi tra particolari famiglie a qualunque richiesta se ne faccia da professori istruiti del mestiere, o per essere condotti ne' varî quartieri della città da vaccinatori che vi sono addetti, quando convenga praticare ivi la vaccinazione.

Art. 33. Per riunire i summentovati bambini, che veogono ordinariamente prescelti tra la classe più indigente del popolo, continuerà l' Istituto a valersi della coadiuvazione delle sei levatrici, scelte tra le più probe, e zelanti della Capitale, come quelle che sono l' organo immediato della persuasione popolare.

A queste levatrici sarà continuato l' assegnamento di carlini venticinque al mese da' fondi dell' Istituto medesimo, ed alla madri de' due bambini che giornalmente si presteranoo a somministrare il *pus* nella residenza dell' Istituto si continuerà a dare il mouuscolo di grana venti per cadauna.

Art. 34. Tutti coloro che vogliono assicurarsi de' fatti attinenti alla vaccinazione, saranno attentamente appagati nel sito indicato.

Art. 35. Dopo eseguite le vaccinazioni ai concorrenti, si raccoglierà il *virus* superfluo ne' tubolini capillari per darsi *gratis* a qualunque inchiesta ne venga fatta di uffizio da fuozionari di vaccinazione. Questi tubi potranno riunirsi alle istruzioni in istampa quando si cerchino.

Art. 36. L' Istituto, e per esso il Segretario, rilascerà *gratis* un attestato della vaccinazione sofferta a tutti coloro che lo richieggono, e che sono stati inoculati nella residenza dell' Istituto, e verificati di regolar riuscita, per poter pretendere tutti quei riguardi che la legge accorda a' soli vaccinati. Lo stesso potrà praticarsi da

ciascun vaccinatore addetto alla vaccinazione gratuita, vistati però sempre questi attestati dal Segretario per la legalità della firma.

§. VI. ONORIFICENZE DELL' ISTITUTO.

Art. 37 Continuerà ad essere accordato ai Socî dell'Istituto un uniforme di colore bleu.

Art. 38. Continueranno gli stessi Socî a godere il dritto di essere invitati nelle feste pubbliche municipali, a tenore di quanto trovasi disposto con precedenti disposizioni ministeriali.

§. VII. COMPENSI DE' SOCî, E DEGL' IMPIEGATI DELL' ISTITUTO.

Art. 39. Essendo addetti alle spese di vaccinazione la somma di ducati 1574, 80 su' fondi della Tesoreria Generale segnati sullo stato discusso del Real Ministero degli affari Interni, e l'altra somma di ducati 9000 di fondi provinciali posti a disposizione dello stesso Real Ministero, dalle indicate somme saranno rilevati i compensi, e le spese pel mantenimento dell' Istituto Centrale Vaccinico, oltre il soldo del Segretario, del Vice Segretario, e dell' Usciere pagato direttamente dal Real Tesoro.

Art. 40 Da' fondi della Tesoreria Generale saranno pagate le seguenti somme:

1. Mensili ducati cinquanta per gettoni di pre-

senza da dividersi fra'Socî che interverranno alle sessioni.

2. Mensili ducati sei da pagarsi al Segretario dell' Istituto per le spese di scrittoio.

3. Mensili ducati tre da pagarsi al Segretario Perpetuo per spese di vettura, onde recarsi in Aversa per ispezionare la vaccinazione de' proietti in A. G. P.

4. Mensili ducati undici, e grana tre ed un terzo per un moauscolo da pagarsi alle madri dei bambini che conducono i loro allievi vaccinati per somministrare il pus per le successive inoculazioni.

5. Mensili ducati quindici per gratificarne sei levatrici che prestano servizio nell' Istituto, alla ragione di ducati 2,50 per cadauna.

Art. 41. Dai fondi provinciali saranno pagate le seguenti somme:

1. Mensili ducati venti a' Socî dell' Istituto per sopragettoni di presenza a quei che intervengono nelle sessioni.

2. Mensili ducati sei per soprasoldo del Segretario Perpetuo.

3. Mensili ducati due per soprappiù di spese di scrittoio al Segretario Perpetuo dell' Istituto.

4. Mensili ducati dieci, e grana quindici al Vice Segretario dell' Istituto per suo soprasoldo mensile.

5. Mensili ducati dodici per soldo mensile dei due Socî aggiunti dell' Istituto, a ducati sei per cadauno.
6. Mensili ducati quindici per soldo del primo Commesso della Segreteria dell' Istituto.
7. Mensili ducati venti per soldo dei due Commessi straordinarî dell' Istituto alla ragione di ducati dieci per cadauno.
8. All' Usciere dell' Istituto per soprappiù di averi ducati due al mese.
9. Mensili ducati tre per compenso all' Ordinanza dell' Istituto.
10. Mensili ducati sette e grana trentatrè per eccedenza di monuscoli che pagansi alle madri che presentano i loro bambini vaccinati per somministrare il pus alle successive inoculazioni.

TITOLO III.

COMMISSIONE CENTRALE VACCINICA DI PALERMO.

§. I. DE' MEMBRI DELLA COMMISSIONE CENTRALE.

ART. 42. La Commissione Centrale sarà composta di sette Socî ordinarî nominati dal Re, che ad uno di essi dà il titolo e le funzioni di Presidente, e ad un altro il titolo e le funzioni di Segretario.

ART. 43. Ognuno de' Socî nominati farà par-

te della Commissione finchè piacerà alla Maestà Sua.

Art. 44. La durata della carica del Presidente sarà di un anno. Scorso tal termine la Commissione Centrale a maggioranza di voti prescieglierà fra' membri di essa colui che crede degno di tale carica e ne farà rapporto all' Istituto, onde provocare la sanzione Ministeriale. Colui che avrà occupato il posto di Presidente può essere riconfermato.

Art. 45. L' elezione del Segretario sarà perpetua, e non si rimuoverà durante la vita dell' eletto.

Art. 46. Mancando alcuno de' Soci la Commissione avanzerà all' Istituto Centrale la nomina di tre individui per isceglersi fra essi il Socio che manca. Tale nomina si farà a maggioranza di voti e per mezzo del bussolo. Sarà dritto del Presidente, in caso di parità, deciderla coll' aggiungere un altro voto a favore di chi crederà più degno.

L' Istituto nel ricevere tale nomina s' informerà della qualità de' soggetti dall' Intendente di Palermo, e prescelto il più meritevole, ne farà rapporto a S. E. il Ministro per la sanzione Sovrana.

§. II. DELLE FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE CENTRALE.

ART. 47. Il Presidente sarà incaricato della direzione dei lavori della Commissione. Nella sessione fisserà il giorno della riunione, e gli oggetti da trattarsi con quella successione che crederà, regolerà le decisioni fissandone i termini e l'aspetto delle quistioni, e portando infine la conclusione, la farà registrare nel processo verbale della sessione.

Invigilerà al buon ordine ed alla esecuzione dei Regolamenti, nominerà al Governo le Commissioni particolari per le operazioni avventizie, che non sono eseguibili dall' intera Commissione, provocherà le sessioni straordinarie, e finalmente in tutt' i casi di urgenza che non ammettono dilazione, rappresenterà la Commissione per prendere tutte le misure espedienti, che saranno provvisorie finchè non saranno rivestite dalla sanzione della Commissione.

Il Presidente, in caso d' impedimento o di assenza, sarà sostituito dal primo in ragione di nomina de' Soci presenti al congresso di quel giorno in cui Egli non interverrà.

ART. 48. Appartiene esclusivamente al Segretario la compilazione di tutte le carte attinenti alla economia dell' uffizio. Egli sosterrà la corrispondenza della Commissione Centrale coll' Istituto Centrale Vaccinico e con tutti gl' Inten-

*

denti e le Commissioni Vacciniche della Sicilia, come anche coi singoli individui che vi entrano a parte, accompagnando sempre alla sua firma nella corrispondenza quella del Presidente. Tuttociò per altro che si opera dal Segretario dovrà essere coll' intelligenza ed approvazione della Commissione. L' Archivio della Commissione sarà conservato dal Segretario nel locale destinato per la unione della detta Commissione.

Art. 49. Le funzioni del Segretario, quando sarà impedito, saranno sempre supplite dall' ultimo de' Soci per ragione di nomina, che prenderà costantemente il titolo di socio e prosegretario.

Avrà il Segretario alla sua immediazione un commesso per aiutarlo ne' travagli di scrittojo. Questo commesso sarà scelto dal Luogotenente Generale tra tre soggetti istituiti nella facoltà medica, che all' uopo proporrà esso Segretario.

Se le circostanze esigessero di doversi per la moltiplicità degli affari aggiungere un altro commesso, il Segretario lo rappresenterà al Luogotenente Generale, che prese le debite informazioni, vi provvederà.

Sarà inoltre destinato un portiere in servizio della Commissione e del Segretario, che assisterà ogni giorno nel locale dell' unione di essa commissione, e dove il bisogno lo esiga, presso il Presidente, e presso il Segretario di essa,

§. III. DELLE FUNZIONI E CONGRESSI DELLA COMMISSIONE CENTRALE.

Art. 50. La pratica della inoculazione vaccinica, la promozione di questa interessante scoperta, il garantirla a tutto potere dalle calunnie, e rimuovere gli ostacoli che ne impediscono i progressi, sono le funzioni che la Commissione debb' esercitare. Queste funzioni non sono circoscritte al solo recinto della capitale e della sua Valle, ma debbonsi estendere per tutte le Valli, e per tutte le Commissioni di Valli.

Art. 51. La Commissione Centrale si riunirà una volta la settimana. Il giorno dell' unione si fisserà dal Presidente intesa detta Commissione, nella settimana precedente per la susseguente. Il locale per la riunione di essa Commissione proseguirà ad essere il Convento del Carminello. Sarà a cura dell' Intendente di Palermo sulle spese imprevviste della provincia fornire di mobiglie detto locale, ingrandirlo, migliorarlo e separarlo intieramente da ogni rapporto che potrebbe frastornare la vaccinazione, e l' uso a cui è addetto.

Essa Commissione Centrale corrisponderà colle Commissioni vacciniche e cogl Intendenti, e renderà conto al Luogotenente Generale ed all' Istituto Centrale in ogni mese di ciò che ri-

guarda la vaccinazione e di altro intorno all' oggetto del suo stabilimento.

Art. 52. Il Presidente, il Segretario, o colui che lo rimpiazza, ed uno de' Soci riuniti nelle ordinarie sessioni basteranno a rappresentare la intera Commissione; ma potendo accadere, che mancassero in qualche sessione il Presidente, il Segretario, ed il Socio prosegretario, in tal caso tre de' Soci rappresenteranno allora l' intera Commissione, de' quali tre Soci il primo per ragione di nomina assumerà le funzioni di Presidente, e l' ultimo per nomina quella di Segretario, e così la sessione avrà luogo al solito.

Art. 53. Il Segretario aperta la sessione dietro l' invito del Presidente leggerà il processo verbale della sessione anteriore, e questo lo farà firmare dal Presidente, accompagnando sempre la propria firma a quella del medesimo, il Segretario leggerà tutte le carte pervenute nel corso della settimana; il Presidente le chiamerà alla discussione, con quell' ordine, che crederà opportuno, in caso di unanimità si scriverà l' appuntamento, in caso di discrepanza sulla pluralità de' voti si determinerà l' occorrente.

Se alcuno de' Soci avrà altro a proporre dimanderà la parola al Presidente, e farà la sua proposizione. Il Presidente finite le materie da trattarsi chiuderà la sessione.

I risultati della sessione saranno registrati negli atti della Commissione firmati da' Soci nella stessa intervenuti.

Il Socio, o Soci, che avranno portata nella discussione una opinione diversa dalla maggior parte di essi potranno scriverla, e sarà parimenti registrata negli atti della Commissione.

Art. 54. Se la Commissione Centrale di vaccinazione troverà convenevole di accordare onorificenza a taluni fra coloro, che hanno servito, e che serviranno con zelo nella pratica vaccinica presso alla Commissione medesima, potrà proporre due di tali individui, che siansi più distinti, al Luogotenente Generale, per decorarsi i medesimi del titolo di soci onorari presso alla Commissione medesima, senza però esercitare per siffatto titolo alcuna funzione. Costoro saranno tenuti in considerazione nella scelta de' Soci ordinari dalla Commissione nelle vacanze, che potranno aver luogo.

Art. 55. La Commissione Centrale nel cominciamento di ciascun anno terrà una pubblica seduta nel locale di sua residenza. In essa saranno esauriti i seguenti oggetti:

1.° Sarà presentato dal Segretario perpetuo un prospetto statistico per l'anno precedente, ove saranno messi alla pubblica conoscenza i travagli fatti in quell'anno, non che i risultamenti che ne saranno seguiti, ed in un quadro la numera-

zione dei morti del vaiuolo naturale, comparata a quella degl' inoculati, e la enumerazione de' vaccinati con felice riuscita in tutte le provincie.

2.° Sarà fatta lodevole menzione di coloro che segnolatamente avran benemeritato in siffatto travaglio. Tra costoro otterrà il primo posto colui che avrà eseguito il maggior numero di vaccinazioni in quell' anno, sempre però eccedendo il doppio miglaio, ed al quale è stabilito un premio, come si dirà. Ciò peraltro non esclude che non sieno rammentati con onore i restanti benemeriti vaccinatori, o comunque promotori del vaccinio.

3.° Si farà conoscere se qualcheduno avesse avuto la sorte di ritrovare e raccorre dalle vacche siciliane il pus vaccino da potersi usare con buon successo. Questo inventore avrà un premio che giudicherà il Governo a cui si farà noto.

4.° Nella seduta medesima la Commissione pubblicherà un programma relativo alla scienza vaccinica, sul quale ed esteri e nazionali saranno invitati a scrivere delle memorie. L' autore di quella di esse che la Commissione giudicherà over meglio e con soddisfazione esaurito il suo obbietto, avrà una ricompensa o premio che arbitrerà il Governo, intesa essa Commissione.

Il risultato della indicata seduta sarà rassegnato dalla Commissione Centrale al Luogote-

nente Generale ed all' Istituto Centrale vaccinico, per eccitare, per mezzo del Real Ministero degli Affari Interni, a favore de' meritevoli la Sovrana munificenza.

Art. 56. I travagli vaccinici, le osservazioni, che avranno potuto aver luogo sull' oggetto, i risultamenti annuali conosciuti colla pubblica seduta, di cui si è parlato all' articolo precedente, i premî riportati, le memorie coronate, e tutt' altro, che potrà interessare la economia, e la scienza vaccinica si pubblicheranno per comune istruzione in un giornale vaccinico, che dovrà stendere il Segretario perpetuo della Commissione.

Non faranno parte di esso giornale, nè s' inseriranno nel medesimo i reali Decreti, le Ministeriali, i Regolamenti, che altronde si comunicano in officio alle Commissioni, e Giunte di vaccinazione, come neppure s' inserirà in esso la corrispondenza, e tutt' altro che non interessa la scienza, o la pratica vaccinica.

A questo Giornale saranno obbligativamente associati i soli Socî delle Commissioni ed i vaccinatori comunali, essendo per essi un libro del mestiere.

Il prezzo di esso giornale resta fissato a tarì sei siciliani per ogni semestre.

Il Segretario perpetuo ne dispenserà gratuitamente un corpo all' anno di detto giornale

nel ogni Commissione comunale, e sarà conservato nell' archivio di essa.

Affine di serbare uniformità nella parte scientifica, il Segretario della Commissione Centrale spedirà in ogni anno all' Istituto Centrale un rapporto sopra ciò che può interessare l' economia e la scienza vaccinica, e terrà inoltre conto di quanto si troverà nella Biblioteca vaccinica, della quale gli sarà spedita una copia, nè uscirà da principî stabiliti, senza prima aver promossi legalmente i dubbi all' Istituto. Tal rapporto sarà spedito in Napoli al più tardi nel primo di aprile di ciascun anno.

§. IV. SULLA PRATICA DELLA VACCINAZIONE NELLA CAPITALE DI PALERMO.

Art. 57. Nel Convento del Carmine, ove si riunisce la Commissione Centrale sarà destinato un sufficiente locale in cui essa Commissione pigliando il carattere di Commissione della Valle praticherà la pubblica gratuita vaccinazione in tutt' i giorni, trattine i festivi di doppio precetto. Da Ottobre a tutto Marzo dalle ore dieci, sino alle ore dodici, e d' Aprile a tutto Settembre dalle ore otto alle ore dieci di Francia.

I vaccinati dovranno ritornare nello stesso sito ne' giorni successivi di osservazione, che

saranno ad essi indicati, onde assicurarsi dell'esito felice dell'innesto vaccinico.

Questa operazione sarà amministrata dal Segretario, o da chi ne fa le veci, qualora non vi sia un vaccinatore, che per farsi merito si offerisca di vaccinare gratuitamente sotto la vigilanza degli stessi. Di tutto ciò si terrà registro.

Art. 58. Il Segretario, o chi ne fa le veci oltre di avere l'obbligo di vaccinare i fanciulli gratuitamente, dovrà anche istruire tutt' i giovani medici o cerusici, che vogliono essere da lui informati della vaccinazione, ed avvezzarli ad operare sotto i suoi occhi, e la propria responsabilità.

A questo effetto si avrà cura di riunire nelle ore, e nel sito indicato almeno due bambini già vaccinati, a nel caso di somministrare il virus recente per le nuove inoculazioni.

Potrà permettersi che questi bambini (quando vi acconsentiranno i loro genitori) fossero trasferiti tra particolari famiglie, e nelle varie sessioni del quartiere alla richiesta che se ne faccia da professori istruiti nel mestiere, onde vaccinarsi altri fanciulli col recente virus di quelli già vaccinati.

Art. 59. Per riunire i summentovati bambini, che vengono ordinariamente scelti tra la classe la più indigente del popolo, è autorizzata la Commissione di valersi della coadiuva-

zione di sei levatrici scelte tra le più probe, e zelanti, come quelle che sono l' organo della persuasione popolare.

A queste levatrici, non che a' genitori dei bambini procurati si darà un qualche compenso dai fondi della Commissione medesima, cioè alle levatrici tarì venticinque siciliani al mese, ed ai genitori tarì due siciliani al giorno per quei giorni in cui si ha bisogno di essi.

Art. 60. Tutti coloro che vogliono assicurarsi, o istruirsi di fatti ottocenti alla vaccinazione, saranno attentamente appagati nel sudetto sito del Carminello. A quest' uopo a due o tre bambini che si trovano ivi condotti per somministrare il pus potrà accoppiarsi un altro, la cui vaccinazione sia nell' epoca dell' areolo, o della crosta, acciò in questo modo si possa avere sott' occhio tutto quello che riguarda il corso della vaccinazione.

Art. 61. Dopo eseguite le vaccinazioni ai concorrenti si raccoglierà il virus superfluo ne' tubi capillari, per darsi gratis a qualunque richiesta ne venga fatta; si daranno anche gratis le istruzioni in istampa, quando si richieggono.

Art. 62. La Commissione, e per essa il Segretario lascerà gratis un attestato della vaccinazione sofferta a tutti coloro, che lo dimandano per poter pretendere alle largizioni della Commissione di pubblica beneficenza.

Lo stesso potrà praticarsi da ciascun vaccinatore addetto alla vaccinazione gratuita vistati però sempre questi attestati dal Segretario, e dal Presidente.

Art. 63. È permesso a qualunque degli attuali professori medici, e cerusici di esercitare la vaccinazione ovunque ne abbia l'opportunità, purchè però abbia fatto costare alla Commissione Centrale, o alle Commissioni di valle, che esso conosca le basi, e la pratica della vaccinazione. Costui verrà autorizzato da una carta, che gratuitamente daranno fuori le Commissioni rispettive. Senza questa cautela si correrebbe rischio di compromettere la vaccinazione, poichè rimorrebbe affidata sovente a mani imperite.

Da oggi in poi ognuno che vorrà laurearsi in medicina, o chirurgia si deve ancora esaminare circa il metodo della vaccinazione, ed essendo approvato potrà vaccinare senza l'autorizzazione delle Commissioni.

Art. 64. La commissione continuerà a promuovere la pratica della vaccinazione per le varie contrade della Città di Palermo, facendo assistere presso le sei levatrici incaricate di coadiuvare questa pratica, quel numero di professori vaccinatori, che il luogo richiede. Le liste delle vaccinazioni eseguite da costoro saranno depositate nell' archivio della Commissione, dopocchè la Commissione medesima avrà avu-

to cura di assicurarsi della genuinità di esse con quel metodo, che crederà meglio opportuno.

Intanto dopocchè questi professori si saranno resi benemeriti della vaccinazione potranno aspirare agli incoraggiamenti, pei quali la Commissione rassegnerà mensualmente il suo parere alla decisione del Luogotenente generale. Saranno considerati come appartenenti a questo ramo i vaccinatori addetti ad eseguire questa operazione sugli esposti, e quindi godranno gli stessi vantaggi.

TITOLO IV.

COMMISSIONI VACCINICHE

§. I. NUMERO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI, E DISTRETTUALI. OGGETTO DELLA LORO ISTITUZIONE. OBBLIGAZIONI CHE NE DERIVANO.

Art. 65. Ciascuna provincia avrà una Commissione Provinciale, istallata nel capo luogo della Provincia medesima; ed altrettante Commissioni subalterne, quanto è il numero de' suoi distretti. Sono queste ultime le *Commissioni Distrettuali*, che risiedono ben anche ne' capoluoghi di ciascun distretto. Lo stesso sistema deve serbarsi per la provincia di Napoli, che avrà perciò le sue Commissioni distrettuali. Ciascuna

Commissione provinciale sarà composta di quattro membri ordinarî, e le Commissioni distrettuali ne avranno tre.

Art. 66. Le Commissioni saranno provvedute di un decente locale per le loro sessioni, e per l'esecuzione della vaccinazione gratuita. Il locale istesso e gli oggetti di mobilio saranno forniti sulle impreviste di ciascuna provincia.

Art. 67. La concatenazione di questi corpi morali coll'Istituto Centrale sarà inalterabile, e regolata in modo che mentre in ciascuna provincia le Commissioni distrettuali avranno una immediata dipendenza dalle Commissioni Provinciali, non men esse, che quest'ultime dipenderanno dall'Istituto Centrale per tutto ciò che riguarda gli obbietti del loro istituto: l'esercizio delle loro funzioni; la loro economia ec. Senza questa riunione sarebbe inutile che si attendesse un cospiramento uniforme nelle intenzioni, e ne' voti di siffatte istituzioni, il di cui scopo è comune, e strettamente collegato.

Per la Sicilia le Commissioni Provinciali saranno in corrispondenza colla Commissione Centrale di Palermo e questa coll'Istituto.

Art. 68. Il lodevole oggetto pel quale furono istituite le indicate Commissioni riguarda una diffusione energica e ben sostenuta del salutare sistema della vaccinazione per tutto il Regno. Quindi qualunque misura che concerne all'es-

pressato oggetto, debbon esse considerarla come un loro dovere fondamentale. È perciò che qualunque Commissione, oltre l' obbligazione di cooservare, e promuovere l' inoesto vaccino pel suo distretto, debbesi occupare seriamente, e sotto la propria risponsabilità dell' adempimento degli articoli che seguono.

I. Che io ciascun Comune sia istallata la Giunta Vacciolca, e che questa adempia a' doveri che le sono imposti.

II. Che in ciascoo Comune siaoo obbligativamente vaccioati i proietti.

III. Che tutti gl' impiegati, e coloro che sussistooo a spese del Goveroo, o che attendono dal medesimo grazie e favori, debbono far vaccinare i loro figliuoli.

IV. Che restino adempiti gli espedienti sulle Istruzioni da darsi al popolo per mezzo de' Vescovi e de'Parrochi, predicando l' utilità della vaccinazione, e facendo conoscere il dovere strettamente imposto da Dio, e dal Re a ciascun Padre di famiglia di preservare da'mali la vita de' suoi figliuoli.

V. Che la maldicenza, e la calunnia non si sforzino ad alterare i progressi d un sistema cotanto utile. Segnalatamente invigilerà la Commissiooe su la riuoione de' sentimenti io ordino a tal oggetto tra i professori dell' arte salutare, mettendo a giorno de' fatti tutti coloro che vo-

gliono essere istruiti, dissipando i sofismi dal seno de' cavillosi, e reprimendo la maldicenza de' mal' intenzionati.

VI. Finalmente sarà sua cura che le levatrici di ciascun Comune (organo immediato della persuasione popolare soprattutto sul conto dei bambini) restino istruite e pienamente convinte della utilità della vaccinazione. Dopo ciò saranno esse obbligate a promuoverne la pratica al più possibile. Quando siano oscitanti per questa parte e molto più quando osino calunniare la vaccinazione, la Commissione del distretto cui appartengono tali refrattarie, è autorizzata a concertarsi col Sindaco, e col regio Giudice per farle ammonire e rimettere nel buon ordine. Se poi non ostante non desistano dal discreditare la vaccinazione, la Commissione distrettuale vaccinica ne rapporterà alla provinciale, a questa o appartenga al suo distretto, o ne abbia avuto avviso dalle Commissioni distrettuali, avrà cura di farne rimanere inteso l' Istituto, il quale provocherà dal Real Ministero gli ordini, onde per mezzo dell'uffizio del Protomedicato siano costoro sospese dall' esercizio dell' arte, dopo averne inteso l' Intendente della Provincia.

Art. 69 Debbonsi impiegare par la parte di ciascuna Commissione le più attente ricerche per rinvenire il vaiuolo originario sulle nostre vacche. Colui che sia stato felice nella mentovata indagine riceverà una medaglia di ducati cin-

quanta, come si è detto, e l'Istituto immantinenti ragguaglierà il Real Ministero di tal avvenimento per le altre beneficenze che possono risultarne a pro dello scopritore, e curerà inoltre di farne inserire il dovuto elogio ne' fogli pubblici, e nella Biblioteca Vaccinica, affinchè gli esteri potessero conoscere il fortunato soggetto di una scoverta di tal rilievo. La scoverta del vaiuolo originario sulle vacche, la cognizione dell'epoca del suo sviluppamento, non che dei siti più opportuni a favorirne l'avolamento, sono di un interesse rimarchevole per ciascun Regno. Ben inteso che ciò non riguarda l'oggetto di aver un umore vaccinico più efficace, giacchè sarebbe lo stesso se questo venga direttamente dalle vacche, o che sia passato per la macchina umana. Il disegno della scoperta sarebbe di assicurarsi della sua esistenza nel proprio paese, per non restarne privi, quantevolte quello che si trasmette da uomo a uomo venisse a mancare.

§. II. METODO DA TENERSI PER SOSTITUIRE I SOCÎ CHE VANNO A MANCARE NELLE COMMISSIONI VACCINICHE.

ART. 7a. Non si può essere Socio ordinario delle Commissioni Vacciniche, senza essere laureato, o professore dell' arte salutare.

ART. 71. Venendo a mancare qualche Socio ordi-

sario nelle Commissioni Vaccinicho, quella Commissione in cui avviene tale mancanza, analizzerà i meriti de' Soci onorari residenti, e quindi nominerà il più benemerito per sostituire il posto del Socio mancante. Quando non si sia unanimamente d'accordo su questa nomina converrà ricorrere alla bussola segreta, e decidere per maggioranza di voti. Non essendovi alcun Socio onorario residente che possa servire di sostituzione, sarà dalla Commissione proposta una terna di professori benemeriti alla vaccinazione ed attivi, formata per acclamazione, o per bussola segreta. Il Presidente avrà il dritto di derimere la parità.

Art. 72. Di qualunque scelta fatta nell' indicato modo sarà fatto subito verbale, e se ciò sia avvenuto presso qualche Commissione distrettuale, questa curerà di spedirlo subito alla Provinciale la quale e in questo caso, e in quello che la nomina sia fatta da lei medesima, ne manderà sollecitamente con un rapporto straordinario, un esemplare all' Intendente della provincia, ed un altro all' Istituto Centrale. I signori Intendenti apporranno alle suddette nomine le loro osservazioni sulla condotta de' candidati, e le invieranno all' Istituto Centrale il quale prescelto colui che riunirà maggiori titoli, lo proporrà alla sanzione del Real Ministero, e nel caso avrà altre osservazioni ad aggiungere, lo esporrà anche al Real Ministero.

Per la Sicilia le terne rimesse alla Commissione Centrale, da questa saranno fatte le debite osservazioni sul conto de' soggetti proposti, ed insieme colle osservazioni dell' Intendente le spedirà all' Istituto Centrale, onde possa proporre il più meritevole alla sanzione di S. E. il Ministro.

§. III. FUNZIONARÌ PRESSO LE COMMISSIONI VACCINICHE, E METODO DA TENERSI PER FARNE L' ELEZIONE.

ART. 73. Ciascuna Commissione avrà un Presidente ed un Segretario scelti tra Soci; essi dureranno un anno nella loro carica. Tali funzionari presso le Commissioni Provinciali saranno eletti in modo che quei che nell' anno già decorso hanno occupate le cariche di Presidente e di Segretario passeranno a semplici Soci, e dei Soci che non hanno avuto funzioni, uno passerà a Presidente, l' altro a Segretario.

Nelle Commissioni distrettuali poi colui che ha occupato il posto di Presidente nell' anno decorso prende il posto di Segretario nell' anno successivo, e colui che era stato semplicemente Socio diverrà Presidente: il terzo che aveva occupato il posto di Segretario, resterà col solo incarico di Socio, e così di anno in anno. Beninteso che tali nomine saranno eseguite per i principî di dicembre, e quindi rimesse all' Isti-

tuto per l' approvazione, e nel caso che gli antichi funzionari avessero ben meritato nell' andamento del servizio vaccinico, può l' Istituto confermarli nelle loro cariche, o modificare la proposta delle Commissioni, finchè lo crederà opportuno pel migliore corso del mentovato servizio.

Art. 74. Le funzioni del Presidente delle Commissioni Vacciniche sono analoghe a quelle dell' Istituto Centrale determinate nell' art. 22.

Art. 75. Il Segretario è incaricato della compilazione di tutte le carte attinenti alla economia ed alla corrispondenza della Commissione; è risponsabile dell' energia con cui progrediscono le funzioni della commissione medesima; è obbligato a mantenere perenne la Vaccinazione in residenza, ed a tale oggetto darà dieci vaccinazioni al mese, obbligative, e senza compenso, in comprova della sua attività, ed è inoltre incaricato della conservazione dell' Archivio, tenendo di esso esatto registro, perchè possa essere facilmente trasferito da Segretario a Segretario. È tra le sue funzioni quella di essere a giorno dell' esistenza e de' progressi del vaiuolo umano, ove se ne trovi diffuso il contagio: egli riscuoterà i materiali di tali indagini dalle Giunte Vacciniche Comunali del suo distretto. Nel caso di infermità, di assenza, o di negligenza del Segretario, l' intera Commissione sarà responsabile delle suddette vaccinazio-

ni di obbligo a di tutti gli altri doveri imposti al Segretario.

§. IV. CONGRESSI DA TENERSI DALLE COMMISSIONI VACCINICHE, E SISTEMA DA PRATICARSI NELLA DISCUSSIONE DEGLI OGGETTI DELL' ISTITUTO.

ART. 76. Ciascuna Commissione si riunirà due volte al mese nel locale ad essa assegnato ed analizzerà gli articoli e le carte attinenti all' Istituto, che saranno state riunite da congresso a congresso. Tra queste carte debbesi annoverare la *Biblioteca Vaccinica*, di cui il Segretario dell' Istituto Centrale farà pervenire degli esemplari a ciascuna Commissione, in ogni anno, a norma della disposizione dell'art. 30. Appartiene al Segretario la proposizione degli oggetti da discutersi, che il Presidente chiamerà alla discettazione con l' ordine che crederà opportuno. Se il risultamento delle discussioni non è uniforme la decisione resterà fatta sulla pluralità de' voti. Qualunque de' Soci abbia altro a proporre, domanderà la parola al Presidente, e farà la sua proposizione. Il Presidente esaurite le materie da trattarsi, chiuderà la seduta. I risultati di ciascun congresso formeranno il processo verbale di esso, che sarà registrato negli atti della Commissione e firmato da' Soci.

ART. 77. Nel caso alcuno fra' Soci per vecchiaia, per malattia, o per altro non potrà con-

tinuare a prendere parte attiva presso la Commissione, nel caso avrà ben meritato nel disimpegno della sua carica, potrà essere proposto dall'Istituto all' approvazione del Real Ministero per *Socio Emerito*, e sarà da altri sostituito nel modo stabilito. Nella suddetta qualità di socio emerito, potrà egli intervenire nella sessione della Commissione, coadiuvarla co' suoi consigli, senza peraltro aver dritto a' gettoni di presenza, o a cariche.

Art. 78. I Soci onorarî possono intervenire ad arbitrio nelle sedute delle Commissioni, ed avere in esse il voto consultivo, ma non mai il deliberativo, che è riserbato soltanto ai Soci ordinarî.

§. V. Corrispondenza delle commissioni vacciniche.

Art. 79. Le Commissioni distrettuali saranno in corrispondenza con tutte le Giunte vacciniche del distretto, co' soci onorarî, coi signori Sotto-Intendenti, e con le Commissioni provinciali vacciniche, e ciò per mezzo delle Autorità Amministrative e Municipali, come si è eseguito per lo passato. Le Commissioni provinciali poi avranno corrispondenza anche coi signori Intendenti e con l' Istituto Centrale Vaccinico, e per una maggiore regolarità, avrà il suo corso per *l'or-*

gano del Real Ministero degli Affari Interni prevalendosi a tal uopo di doppio invoglio, di cui l'esterno avrà l'indirizzo al *Real Ministero*, e l'interno per *l' Istituto Centrale*.

Le Commissioni della Sicilia si corrisponderanno direttamente colla Commissione Centrale e questa coll' Istituto, ma in qualche caso straordinario possono rapportare all' Istituto senza altro intermezzo.

Le Commissioni provinciali e le distrettuali non potranno fare rapporti al Real Ministero, bensì potranno scrivere in forma di supplica, o individualmente, o sottoscrivendosi i Soci in tutto o in parte.

Art. 80. La Commissione distrettuale vaccinica, dopo le due sedute mensili, nelle quali avrà esaminato tutto il conveniente pel suo distretto, dirigerà un rapporto mensile alla Commissione provinciale, nel quale darà conto 1.° dello stato della vaccinazione; 2.° dello stato della epidemia vaiuolosa; 3.° della sua corrispondenza coi Socî onorarî; 4.° della corrispondenza con le Giunte Vacciniche; 5.° dell' attività, o oscitanza de' professori condottati; 6.° riporterà le osservazioni vacciniche, se ne ha fatte nel mese; 7.° in un articolo di *varietà* noterà tutte le circostanze non comprese nei suddetti articoli, e ciò non più tardi del dì 5 del mese seguente. La Commissione Provinciale vaccinica

farà lo stesso pel suo distretto, e ne farà rapporto mensile all' Istituto Centrale, inviandogli copia de'rapporti delle Commissioni distrettuali, trascritte nello stesso suo rapporto mensile.

La Commissione Centrale di Palermo anche mensilmente invierà rapporto all' Istituto Centrale, nel quale farà parola di ciò ch' è contenuto ne' singoli rapporti delle Commissioni provinciali della Sicilia.

ART. 81. I rapporti delle Commissioni provinciali debbono venir rimessi all' Istituto non più tardi di venti giorni dopo il termine del mese, essendo questo tempo sufficiente a ricevere i rapporti delle Commissioni distrettuali, de' Soci onorarî, delle Giunte vacciniche, e dei professori condottati. I rapporti che non saranno arrivati in detta epoca all' Istituto, daran prova della inattività della Commissione, ed a tal oggetto le saranno *zerati* gli averi di quel mese, qualvolta intesa la Commissione costi che il ritardo non sia avvenuto che per oscitanza, e colpa della stessa. Nel caso dovran comunicare oggetti d'importanza all' Istituto non attenderanno l'invio del loro rapporto, ma spediranno subito un rapporto straordinario. Fra gli oggetti d'importanza debbonsi annoverare la morte di qualche Socio, e la proposta di sostituzione, e lo sviluppamento del vaiuolo naturale, come si dirà.

ART. 82. Informate le Commissioni Vacciniche dello sviluppamento del vaiuolo naturale in qual-

che comune, ne rapporteranno immediatamente per mezzo del loro Segretario, e con un rapporto straordinario, alle Autorità amministrative, e se ciò avviene in un comune di spettanza delle Commissioni distrettuali, queste ne faranno subito rimanere intesa la Commissione provinciale. Essa poi, o succederà in un comune del suo distretto, o ne avrà avuto partecipazione dalle Commissioni subalterne, ne rapporterà immediatamente, anche con rapporto straordinario, all' Istituto Centrale per uso di risulta. Le Commissioni in questo caso avranno anche cura di dare le convenevoli istruzioni alle Giunte Vacciniche comunali ed ai Soci onorari, inculcando loro specialmente di vaccinare con sollecitudine tutti quei che possono venire inoculati, per togliere ogni fomite alla propagazione del contagio. Nel caso poi non siavi vaccinatore locale, o questi fosse negligente, la Commissione di accordo col signor Intendente, o Sotto Intendente, spedirà o un Socio, o qualche vaccinatore de' luoghi vicini, e quindi ne darà parte all' Istituto.

Per la Sicilia la Commissione Centrale è autorizzata a dare quelle disposizioni che non ammettono dilazione, facendone contemporaneamente rimanere inteso l' Istituto Centrale.

Art. 83. Essendo ciascuna Commissione obbligata a mantenere perenne la vaccinazione nella sua residenza, ed avervi un deposito di tu-

ni, e di lastrine, onde somministrarli a qualunque Giunta vaccinica li richiederà, davrà essa a tal oggetto, secondo che si è precedentemente cennato, notare al margine del rapporto le dieci vaccinazioni di obbligo per le quali non riceve compenso, onde l' Istituto possa da ciò rilevare la sua attività, perchè in contrario le saranno *zerati* gli averi di quel mese in cui non ha curato di eseguire il disposto del presente articolo nel modo osservato nell' art. 58. Il Segretario di ciascuna Commissione è particolarmente incaricato sotto la sua responsabilità di raccogliere il pus ne' tubi capillari, e di averne un deposito non solo per somministrarli a chiunque li ricercherà, ma anche per servirsene nel caso che verrà a mancare in residenza il pus recente per qualche imponente circostanza. L' Istituto curerà d' inviar *gratis* al Segretario della Commissione provinciale tanti tubi vuoti per quanto ne possa distribuire cento per ogni Commissione Distrettuale per ciascun anno.

Art. 84. Al termine di ciascun semestre la Commissione raccoglierà le liste vacciniche ricevute mensilmente dalle Giunte Comunali, e per mezzo delle Autorità Amministrative le rimetterà alla Commissione provinciale. Questa poi le rinvierà a quelle del suo Distretto e le farà pervenire all' Archivio dell' Istituto. Questa rimessa si farà fra lo spazio di due mesi, dopo la scadenza del semestre. Resterà a cura di ciascuna

Commissione che le liste vacciniche non siano formate in un modo incomodo a conservarsi, e che siano tutte munite del certificato delle Giunte vacciniche per la legalità ed il numero in esteso delle vaccinazioni segnate nella lista, munita delle debite firme de' membri della Giunta, col bollo del Comune, e col visto del Sottointendente del Distretto, o dell'Intendente della Provincia, non solo per la legalità della firma del Sindaco, ma anche per la veridicità dell' eseguita vaccinazione, essendo nelle attribuzioni de' signori Intendenti di eseguirne la verifica.

Per la Sicilia le liste saranno spedite alla Commissione Centrale.

§. VI. PRATICA DELLA VACCINAZIONE PRESSO LE COMMISSIONI VACCINICHE.

ART. 85. Il locale assegnato a ciascuna Commissione Vaccinica dovrà essere anche opportuno all'oggetto della pubblica vaccinazione gratuita. Questa verrà omministrata dal Segretario della Commissione una volta, o due la settimana, secondo il bisogno lo esige, e nei giorni che ciascuna Commissione riputerà meglio convenienti, adattandosi alle circostanze individuali di ciascun Comune, senza perdere di mira che forse i *giorni festivi* potrebbero essere più opportuni all'uopo, quando cioè la popolazione

riunita nel Comune è più a portata di conoscerne la pratica, e profittarne. Di tutto ciò conviene che il pubblico ne sia informato non solo per mezzo delle Autorità Civili, ma ben anche con *sermoni*, che i Parrochi reciteranno a' loro filiani.

Art. 86. Ciascuna Commissione debbesi prestar volentieri a somministrare l' umor vaccinico ad altra Commissione che gliene faccia l' inchiesta; non che alle Giunte Vacciniche, ai singoli individui riconosciuti come periti nella vaccinazione, e quindi autorizzati a praticarla.

§. VII. COMPENSI E GRATIFICAZIONI ACCORDATE ALLE COMMISSIONI VACCINICHE.

Art. 87. Dai fondi della Tesoreria generale sarà pagato a ciascun Segretario la gratificazione mensuale di carlini trentatre, ridotti a carlini ventinove e grana sette detratto il decimo. Ognuno di essi avrà quindi cura di far pervenire all' Istituto, unitamente al rapporto del mese, il corrispondente ricevo contabile in triplice spedizione, due esemplari dei quali in carta di bollo, ed uno in carta semplice firmata dal Segretario, munito del certificato del Presidente della Commissione per l' assistenza prestata, e col visto dell' Intendente della provincia, nel modo che si sta praticando. Tale ricevo sarà a favore del Tesoriere dell' Istituto, il quale avrà cura

di spedirlo al Real Ministero in appoggio della contabilità, onde l'Istituto possa nella fine dell'anno ottenere gli aggiusti dalla Tesoreria Generale, e quindi far pervenire a' rispettivi Segretarî i loro averi.

Art. 88. Dai fondi provinciali ne saranno prelevate le seguenti somme:

Carlini venti per una gratificazione mensuale a ciascun Segretario delle Commissioni Distrettuali, gratificazione che allora sarà pagata al Segretario che debbe riscuoterla, quando avrà fatto conoscere alla Commissione Provinciale, e questa all' Istituto Centrale, che quel Segretario avrà puntualmente adempito al suo dovere.

Ducati cinque mensili in ciascuna provincia saranno destinati per supplire alle spese di corrispondenza tra le Commissioni Provinciali, e Distrettuali, con le Giunte Vacciniche, ec. e per qualche compenso da darsi a coloro che servono da subalterni all' oggetto della Commissione provinciale. Essi verran pagati al Segretario della Commissione.

Carlini quindici al Segretario di ciascuna Commissione Distrettuale per gli oggetti medesimi.

Ducati quattro per ciascuna Commissione provinciale costituiranno i gettoni di presenza, ossia la gratificazione da accordarsi a' Socî ordinarî, allorchè intervengono nelle sedute. Ciascuna di queste somme ratizzata per le due sedute mensili, verrà ripartita a quei soli Socî

della Commissione, che saranno intervenuti nella seduta.

Carlini sedici, e grana sei per ciascuna Commissione distrettuale, egualmente per gettoni di presenza a' Soci che intervengono nelle sedute.

Ducati due per ciascuna Commissione provinciale saranno distribuiti per incoraggiamento a quei poveri che porteranno a vaccinare i loro bambini al sito della pubblica vaccinazione gratuita, ne' giorni destinati alla sua amministrazione.

Carlini dieci per ciascuna Commissione distrettuale per l' oggetto medesimo.

Il Presidente di ciascuna Commissione che immancabilmente interverrà alla vaccinazione gratuita, sarà incaricato della ripartizione di questi monuscoli.

Art. 89. Per la Sicilia, per tuttociò che concerne amministrazione e distribuzione dei fondi, si conservi il sistema finora tenuto, fidandone l' esecuzione alle Autorità locali, secondo le norme stabilite dal Regolamento.

TITOLO V.

SOCI ONORARJ.

Art. 90. Il Socio onorario avrà sotto la sua ispezione quattro circondarî e deve vigilare sulla regolarità delle Giunte Vacciniche Comunali, toglierе loro i dubbî che potranno insorgere per

la parte scientifica e pratica, cooferirsi, nel caso che ne venisse richiesta, nelle comuni (e le vaccinazioni che vi eseguirà gli saran pagata a' termini della legge), e finalmente promuovere la pratica vaccinica per tutti i lati possibili.

Art. 91. Nel caso che in un comune dei circondari di sua pertinenza non esistesse alcun professore, ed Egli volesse far parte di quella Giunta Vaccinica, le inoculazioni che da Lui si faranno, debitamente legalizzate, saranno pagate a' sensi della legge.

Art. 92. Corrisponderà mensilmente con la Commissione del distretto, e ciò per l' organo pelle Autorità Municipali, dandola parte di quanto si è eseguito, e proponendo quei mezzi che gli potran venire suggeriti dalle circostanze pel vantaggio della vaccinazione.

Art. 93. La proposta de' Soci onorari si farà dalle rispettive Commissioni Vacciniche, e la loro approvazione è nella facoltà dell' Istituto, il quale ne farà rimanere inteso il Real Ministero.

TITOLO VI.

GIUNTE VACCINICHE COMUNALI.

Art. 94 In ciascun comune del Regno vi deve essere una Giunta Vaccinica, composta dal Sindaco, che la presiede, dal Parroco, o Parrochi del comune, e da' professori condottati,

e ve ne sono, o in mancanza di questi, dai vaccinatori approvati.

Nei paesi ove risiede una Commissione vaccinica, od un Socio onorario, i membri di esse Commissioni, ed i Socî onorarî formano parte della Giunta. In Napoli tale Giunta sarà formata in ciascun quartiere dall' Eletto Municipale, dal Commissario di Polizia del quartiere, e dai Parrochi che vi sono incorporati, e da un Socio dell' Istituto.

ART. 95. La Giunta Vaccinica deve riunirsi mensilmente nelle sale municipali; e ciò ad oggetto di conoscere se vi rimane esattamente adempito tutto ciò che è stato prescritto dai regolamenti in vigore; se lo stato della vaccinazione del comune va prospero, come debbe esserlo; in fine se la presenza del vaiuolo (quando vi si fosse intruso) esige i soliti o più energici espedienti per opporvisi.

ART. 96 Nella seduta mensile stenderà verbale delle discussioni tenute, e ne invierà copia alla Commissione del suo distretto, facendo in esso parola se i professori condottati (se ve ne sono) o il vaccinatore approvato hanno eseguito i loro doveri, come si dirà. La Giunta unirà a tal rapporto la lista delle vaccinazioni eseguite, ed il modello del rapporto medesimo sarà dall' Istituto Centrale inviato a tutt' i comuni per mezzo delle Commissioni provinciali vacciniche.

ART. 97. Nel caso si sviluppasse il vaiuolo

naturale la Giunta riunita straordinariamente, disporrà di mettersi subito in esecuzione dal Sindaco la più rigorosa contumacia per l'individuo affetto, e le provvidenze opportune congrue pure alle circostanze e qualità de' genitori, i cui figli si trovino sorpresi da vaiuolo naturale, per impedire la propagazione del male. Nel caso il contagiato morisse, la Giunta curerà perchè si seppellisse di notte, chiuso in un feretro, e senza pompa funebre, e di tutto terrà prontamente avvertita la rispettiva Commissione per mezzo di un rapporto straordinario.

La Giunta medesima nel cennato caso di sviluppamento di vaiuolo umano raddoppierà i suoi sforzi onde far vaccinare tutt' i fanciulli, e non dar campo alla diffusione del morbo.

Art. 98. Nel caso nel comune siavi professore a condotta proporrà all' Istituto Centrale vaccinico per mezzo delle Commissioni rispettive uno o più vaccinatori idonei, o del proprio comune, o di un comune vicino, per ottenerne l' approvazione, nel caso che gl' individui proposti abbiano le cognizioni necessarie per far parte della Giunta vaccinica medesima in luogo de' condottati. Se poi nelle vicinanze evvi alcun Socio onorario, che volesse far parte della Giunta vaccinica ed eseguire le vaccinazioni, sarà preferito ad ogni altro, e le inoculazioni gli saran pagate a' termini della legge.

Art. 99. Sarà cura delle Giunte vacciniche

di verificare esattamente la realtà delle eseguite inoculazioni, onde legalizzare le liste da' vaccinatori, e dipoi inviarle all' Intendente o ai Sotto-Intendenti rispettivi, i quali possono commettere la verifica delle liste, per poi apporvi la loro legalizzazione.

Art. 100. Il Cancelliere comunale sarà responsabile della esecuzione de' doveri della Giunta, ed ogni mancanza, secondo la sua gravezza, sarà punita con uno, o più mesi di ritenuta di soldo, e colla sua intera destituzione.

§. I. Doveri de' Sindaci.

Art. 101. L' intero corpo Municipale in ciascun paese del Regno, ed i Sindaci espressamente, ai quali per l' articolo 21, titolo 2° della legge di Polizia del 24 agosto 1821, è affidata la vigilanza di tal legge nel proprio comune, restano responsabili delle progressi della vaccinazione fra gli abitanti che amministrano. Dovendo essi premurosamente vigilare all' esecuzione della vaccinazione procurando che tutt' i loro amministrati ne godessero il beneficio; per tal motivo da ora innanzi debbono in un giorno di ogni settimana far chiamare nella Casa Comunale, per mezzo dell' Usciere Municipale, tutti i fanciulli che hanno l' età di due mesi da inocularsi, onde mantenere il pus recente, e vegeto in tutto il corso dell' anno, onde possano

*

essere vaccinati da professori condottati, (se ve ne sono) o dal vaccinatore approvato. Debbono inoltre convocare nel primo giorno del mese la Giunta vaccioica per esaminare se tutto si è eseguito pel mantenimento della vaccinazione nel mese decorso: debbono dippiù convocarla straordinariamente ogni qual volta vi sia sviluppo di contagio naturale; e debbono finalmente dirigere ogni mese un rapporto alla Commissione vaccinica del proprio distretto, nel quale faranno parola di quanto da loro si è discusso ed operato.

Art. 102. Nel mese di gennaio di ciascun anno il Sindaca dovrà fare un censimento degli abitanti che non sano stati inoculati, o che non avranno sofferto il vaiuolo naturale, e questo censimento dovrà rimettersi, al più tardi, alla Commissione vaccinica comunale, e distrettuale, nel mese del prossimo marzo, onde i bambini non inoculati possano sottomettersi alla vaccinazione dal professore locale, sotto la stretta vigilanza della Giunta comunale.

Art. 103. Se nel comune vi è professore a condotta, il Sindaco non debbe rilasciargli il mandato di pagamento del mese decorso, se non avrà ricevuto la lista de' vaccinati nel corso del mese, contestata dalla Giunta vaccinica. Qualunque pagamento non eseguito in tal modo andrà a carico del Sindaco.

Art. 104. I Sindaci saranno risponsabili del-

la esecuzione de' seguenti articoli: 1° di far vaccinare obbligativamente in ogni settimana i projetti, se ve ne sono, 2° di non fare accordare alcuna gratificazione di beneficenza a quei, che si negheranno di sottoporre i loro figli alla inoculazione.

Art. 105. Il Sindaco non farà soddisfare le nutrici de' projetti della loro mercede mensuale quando non giustificheranno di essere stati essi inoculati, o non avranno fatto conoscere i motivi pei quali non lo fossero stati.

Art. 106. Il Sindaco d'accordo col decurionato curerà che pe'comuni che hanno il medico cerusico, o il cerusico solo condottato debba stabilirsi nel loro stato discusso sotto l'articolo della condotta l'altro che riguardi la vaccinazione, ragguagliato a grana sei a vaccinato, da non liberarsi se non dietro la nota de'vaccinati sottoscritta dal Sindaco e Decurionato e dal Parroco, vistata dall'Intendente.

Art. 107. Che dove i comuni non hanno medici o cerusici condottati, l'articolo della vaccinazione debba essere ragguagliato ad un carlino a vaccinato, e che sulle imprevvedute debba erogarsi la spesa del cavallo, e del pedone per accesso, e recesso del chirurgo, che dovrà essere assistito dal Sindaco, e dal Parroco nelle operazioni.

Art. 108. Siccome il numero approssimativo de' nati annuali può stabilirsi a tre per cento

abitanti, così la somma da fissarsi nello Stato discusso per gli articoli antecedenti sarà ragguagliata sopra ducati tre per mille abitanti nei comuni senza condotta, e carlini diciotto per quelli a condotta.

§. II. Doveri de' parrochi.

Art. 109. I Parrochi, e tutti coloro, che presseggono all' istruzione morale del popolo, dovranno inculcare l' uso del vaiuolo vaccinico, e far rilevare nelle istruzioni catechistiche ed omelie qual grave colpa commettasi da' genitori, che lasciano esposta la vita de' loro figli al pericolo del vaiuolo umano. I Parrochi inoltre dovranno far parte delle Giunte comunali vacciniche.

§. III. Doveri de' professori a condotta

Art. 110. I professori dell' arte salutare siano medici, o chirurgi, che ricevono una pensione determinata per assistere alla salute degli individui di un comune qualunque, conosciuti sotto il nome di *medici* e *chirurgi condottati*, debbono conoscere la vaccinazione. Essi ne riceveranno l' istruzione, quando la ignorano, dalle Commissioni dei rispettivi distretti.

Art. 111. La pratica vaccinica sarà obbligativa a' medici, e chirurgi condottati, imperoc-

chè siffatta pratica debbesi considerare come parte interessante dell' assistenza convenuta. Ben inteso che tali fatiche vacciniche saranno compensate, come si dirà. Restano soltanto esclusi dalla obbligazione di vaccinare quei professori condottati, che vi sono inabilitati per età o per qualunque altro fisico impedimento: ma in tal caso l' influenza della loro voce istruendo, e persuadendo gli abitanti del comune a questa pratica salutare, dee supplire con successo all' impotenza di addirvisi.

Art. 112. Eglino dovran calcolare il numero de' fanciulli da vaccinarsi o ripartirli in modo da farne una porzione la settimana, onde mantenere il pus vegeto in tutto il corso dell' anno, nel comune a loro affidato.

Art. 113. La vaccinazioni che si eseguiranno da' medici, o chirurgi condottati saran pagate a grana sei l' una come si dirà.

Art. 114. La vaccinazione debbesi eseguire in modo che il Sindaco, ed il Parroco vi sieno chiamati ad assistere onde conoscerne la veridicità, poterne legalizzare le liste, ed eseguire il diposto dell' articolo 75 del presente statuto.

Art. 115. Nel caso di sviluppamento del vaiolo naturale, debbono subito parteciparlo al Sindaco per convocare straordinariamente la Giunta, onde daro i provvedimenti opportuni.

Art. 116. Debbono attentamente esaminare l' andamento della vaccinia, il modo di sviluppa-

mento, d' incremento, di stato, e di esecuzione, notare quei che soffrissero la vaccina spuria, o degenerata per rinnovarlo, e finalmente fare tutte quelle osservazioni che possono vantaggiare la scienza, per indi farle pervenire all' Istituto per mezzo delle rispettive Commissioni.

Art. 117. Restano esclusi dal disposto di questo paragrafo i soli medici a condotta, (non i chirurgi) che sono pervenuti dall' età di 60 anni o che per malattie sono impediti di eseguire la vaccinazione. Eglino però la proteggeranno con le insinuazioni, e coi consigli, e faranno parte della Giunta vaccinica comunale.

Art. 118. Nel caso il professore a condotta mancasse ad uno de' cennati doveri, l' Istituto dopo averne intesi i discarichi, e dopo qualche previa ammonizione, proporrà al Real Ministero degli Affari Interni, a norma della gravezza delle sue mancanze, o la totale destituzione, o una sospensione del suo soldo, facendone precedere la sospensione temporanea e parziale del soldo alla totale, ed in caso di contumacia procedendosi sino alla destituzione, facendone rimanere l'ammontare nelle rispettive casse comunali, onde l' Istituto potesse tenerne conto nelle ripartizioni per gratificarne i benemeriti vaccinatori del Regno. Resterà a cura di ciascun Intendente di far conoscere all' Istituto l' ammontare di tali somme.

Per la Sicilia siffatte disposizioni saranno ese-

guite dallo Commissione Centrale, la quale ne farà rapporto all' Istituto Centrale per provocarsi gli ordini Ministeriali.

Art. 119. Nel caso in un comune a condotta saranno eseguite delle vaccinazioni da un professore non condottato, il suo travaglio sarà considerato come se fosse stato eseguito dal condottato, e quindi avrà solo grana sei a vaccinato.

§. IV. Doveri de' vaccinatori approvati

Art. 120. Il vaccinatore approvato, di concerto con le autorità municipali, farà il possibile per vaccinare, nel comune a lui affidato, tutt' i fanciulli suscettibili a ricevere l'innesto, per non dar campo allo sviluppamento del vaiuolo naturale, e nel caso questo avvenisse per sua oscitanza, l' Istituto proporrà per esso al Real Ministero degli Affari Interni qualche punizione dopo averne sentiti i discarichi; tanto più perchè non condottato. Ben inteso che i vaccinatori approvati non avranno con ciò un dritto esclusivo di vaccinare, potendolo fare anche ogni altro esercente dell' arte salutare ai termini della legge. Ciò che esclusivamente appartiene ai vaccinatori approvati è di far parte della Giunta vaccinica.

Art. 121. Il vaccinatore approvato ed ogni altro esercente dell' arte salutare nel comune,

il quale chiamato a medicare un individuo affetto da vaiuolo naturale non ne avrà dato parte alla Giunta vaccinica, dopo essere stato inteso ed ammonito, resterà sospeso dall' esercizio della professione per mesi due.

Art. 122. È vietato l' esercizio dell' innesto a coloro che ne ignorano l' andamento. Saranno reputati tali tutti coloro che non avranno ottenuto Laurea dalla Regia Università degli Studi, e che non saranno conosciuti forniti della debita intelligenza per eseguire l' innesto. Abbandonare la pratica della vaccinazione a mani inesperte sarebbe lo stesso che compromettere l' immunità degl' individui vaccinati rimpetto al vaiuolo naturale, poichè la sola *vaccinazione regolare* guarentisce da quest' ultima malattia, ed evvi un arte per conoscere la regolarità della vaccinazione. La stessa oscitanza nel non andare a rivedere gl' individui vaccinati per osservare il corso della pustola, potrebbe trarre seco il discredito sull' utilità della vaccinazione in generale, nulla essendo più facile quanto il vedere gli individui che han sofferto una vaccinazione *spuria o degenerata* soggiacere al gran flagello del vaiuolo naturale.

Art. 123. L'esercizio della vaccinazione rimane libero a chiunque abbia conseguito la Laurea per la professione medica, o chirurgica. Ed affinchè meglio costi da oggi innanzi che il nuovo laureato in medicina, o chirurgia è piena-

mente fornito delle cognizioni vacciniche, sarà disposto che prima di conferirsi tale laurea, il candidato avrà dovuto ottenere un attestato di tale istruzione dall' Istituto vaccinico.

§. 8. Compensi de' vaccinatori.

Art. 124. Le vaccinazioni eseguite ne' comuni a condotta saranno pagate a grana sei, quello fatte in comuni senza condotta saranno compensate a grana dieci per ognuna.

Art. 125. In ogni fine di anno verrà dall' Istituto uniformemente ripartito a tutt' i vaccinatori del Regno il residuo de' fondi provinciali esistenti presso la Tesoreria Generale a disposizione del Real Ministero degli Affari Interni, e ciò che manca per la intera soddisfazione delle vaccinazioni sarà preso dall' articolo portato sullo Stato Discusso delle singole comuni del Regno. Nel caso le somme stabilite in tale articolo non saranno sufficienti, la somma residuale sarà pagata dalle imprevviste comunali.

Per la Sicilia le liste vacciniche raccolte dalle Commissioni Provinciali saranno spedite alla Commissione Centrale, la quale dopo averle esaminate e trovate regolari ne formerà tante note per quante sono le provincie, segnandovi il nome de' vaccinatori, il numero dello vaccinazioni ed il compenso ch'è loro dovuto. Tali note saranno rimesse all' Istituto Centrale onde possa

prender notizia di tuttociò che riguarda la statistica, ed un'altra copia delle nata medesime sarà dalla Commissiona Centrale spedita al Luogotenente Generale per potersi passare gli ordini opportuni a chi si conviene pel pagamento de' vaccinatori.

Art. 126. Sul fondo delle improvvedute provinciali, e non già sui fondi vaccinici provinciali, saranno dal Consiglio provinciale proposti tanti premî annuali per quanti sono i distretti; il primo potrà essere di ducati quaranta e gli altri di ducati venti l'uno. Questi premî potranno consistere in libri di Medicina, ed in istrumenti di chirurgia, e saranno dati a quei professori che la Commisione provinciale sotto la presidenza dell'Intendente giudicherà di aver mostrato più zelo, e di aver vinta maggiori difficoltà, e di avere ottenuto maggiori successi per un gran numero di vaccinazioni eseguite.

Art. 127. I vaccinatori che avranno oltrepassato nel corso di un solo anno le 2000 vaccinazioni, debitamente legalizzate, avran dritto ad una medaglia di ducati cinquanta, siccome si è stabilito nell'art. 29.

Art. 128. Sia però che le vaccinazioni gratuite vengono amministrate da particolari vaccinatori, da medici o chirurgi condottati, o da chiunque che ne sia perito, tali fatighe quando rimangono assicurate nelle regole, serviranno a costoro di un merito particolare onde *pretende-*

re la preferenza alla carico analoghe alla loro professione. Oltre ciò daranno ai benemeriti vaccinatori non condottati il dritto alla gratificazione stabilita dalla Legge.

L' approvo

Firmato , FERDINANDO

Il Ministro Segretario di Stato
degli Affari Interni
Firmato, Nicola Santangelo.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio dei Ministri
Firmato , Marchese Ruffo.

ISTRUZIONE

CONCERNENTE IL METODO DA TENERSI NELL' INOCULAZIONE VACCINICA.

L'inoculazione vaccinica può essere praticata in tutte l'età, ed in ogni stagione, quantevolte l'individuo non sia infermo. Questa si fa o con *l'umor vaccinico recente*, cioè cavato allora allora dalla pustola del vaiuolo vaccinico, che si trova in pieno vigore, in un soggetto già vaccinato, od in una vacca, che originariamente lo somministra; o con *l'umore vaccinico secco*, custodito tra' vetri o in tubi; od impiegando a tal uopo le stesse *croste* di una pustola vaccinica. È sempre però preferibile e più sicura nell' effetto quella, che si fa con l' umore fresco; ma ben eseguite la seconda e la terza pareggiano nell' effetto la prima.

§. I. INOCULAZIONE AD UMOR VACCINICO RECENTE.

II Nell' inoculazione a fresco bisogna prima vedere se la pustola vaccinica, donde si dee prendere l' umore per innestare, sia buona e perfet-

ta. Tal' è quando prende l'aspetto di una vescichetta circolare, color bianco-pallido, pellucida, alquanto dura, infossata nel suo centro, e più o meno rigogliosa di umore. Ciò avviene per lo più nell' intervallo dal quinto all' ottavo giorno dopo l' innesto, od anche sino al decimo, quando il cammino della malattia sia alquanto ritardato. Se in vece la pustola ha oltrepassata tal' epoca, e quindi si trova circondata ad una efflorescenza rosea, se ha perduto la sua pellucidità, prendendo una tinta giallognola; finalmente se si vede coperta dalla sua crosta, converrà astenersi dall' innestare con l'umore, ch' essa potrebbe somministrare, poichè sovente è alterato. Ben inteso, che si debbe tenere men conto dell' epoca della pustola che de' caratteri di limpidezza, e vischiosità, che definiscono l'ottima condizione dell' umore, di cui la pustola è zeppa.

III. Ravvisando nella pustola le condizioni testè indicate, può usarsi anche se appartenga a soggetti di gracile costituzione, ma sarà sempre preferibile un soggetto valido e sano; abbenchè l'umor vaccinico non sembra prendere alterazione da veruna circostanza dell' individuo, che lo somministra.

IV. Per prendere l' umore da una pustola, rinvenuta in ottimo stato, converrà pungerla leggiermente con una lancetta ne' suoi margini e dove è più elevata: di là a poco si vedrà sgor-

gare da ogni puntura una gocciolina di umore affatto limpido, in qualche maniera legnente, e facile a disseccarsi al contatto dell' aria. Sarà questo il fluido vaccinico della miglior condizione. Intanto se l' umore, che ne viene fuora, è torbido, opaco, o giallognolo, o in nulla dissimile dell' ordinaria marcia, sarà d' uopo astenersene: questo non sarebbe idoneo a produrre la malattia vaccinica ben caratterizzata: il che se non avviene, l' individuo vaccinato non resta garantito dal vaiuolo naturale.

V. Ottenuta la gocciolina dell' ottimo umore, si cercherà di raccoglierla destramente su la punta di una lancetta a fronda di ulivo: indi con questa si faranno due o più incisioni sopra ciascun braccio di colui, che deve ricevere l' innesto. Ciascuna delle indicate incisioni può far nascere la pustola vaccinica, ed una sola pustola per lo più è bastevole, sebbene è più sicuro ottenere più pustole. Intanto per assicurarne la riuscita fa d' uopo almeno nei bambini far due incisioni per braccio, segnate parallelamente ed a poca distanza l' una dall' altra. Negli adulti si può, se si voglia, raddoppiare questo numero.

E indifferente la scelta del sito per le incisioni dell' innesto. Si costuma praticarle sul braccio, e nei bambini, si presceglie la parte più elevata dell' omero; sito non ovvio ad essere malmenato dalle nutrici nel trattare i loro alle-

vi, nè facile a raggiungersi dalle madine di questi ultimi per isgraffiarla.

VII. La lunghezza delle incisioni non eccederà l' ottava parte del pollice, saranno profondate soltanto sin che appaisca quel filo di vermiglio, che indica la vicina uscita del sangue. Se però qualche goccia di sangue si presenterà sulla ferita, conviene prosciugarnelo, ed aspettare qualche momento finchè ristagni: in contrario si corre rischio, che per esso resti inibita la permanenza e la penetrazione dell' umore vaccinico nella piccola ferita. — Per meglio riuscire nell' incisione si porterà la sinistra dell' operatore sotto l' ascella del braccio esposto all' innesto, e si cercherà con essa di tenere dolcemente tesa e stirata la pelle del sito, che si disegna d' incidere. Le incisioni saranno dolcemente e leggiermente fatte o di un colpo solo, o portando successivamente per grado il taglio della lancetta sul solco primo inciso, fin che si pervenga al reticolo di Malpighi.

VIII. Eseguita l' incisione, si tornerà a raccogliere su la stessa lancetta l' umore vaccinico che sgorga dalla pustola già punta, per indi applicarlo alla boccuccia della piccola ferita. Questa ulteriore raccolta di umore esige tutta l' attenzione: essa deve consistere nell' applicare i lati piani della punta della lancetta sull' umore sortito fuora, senza raschiare giammai bruscamente la pustola, donde gocciola quell' umore.

Tutte le volte, che si applica l' indicato umore si baderà a tenere distratta la pelle del sito inciso restando in tal modo assicurata la introduzione di quel materiale. Quest' applicazione si ripeterà qualche altra volta sin che si creda imbevuta di umor vaccinico la piccola ferita, il che non debbe esser fatto giammai con eccesso.

IX. Applicato l' umore sull' incisione, si avrà cura di farvelo disseccare da se, scansandovi il contatto di qualunque corpo, da cui possa rimanere prosciugato. Questo disseccamento si ovvera fra pochi minuti, massime allor quando dalla ferita non sia gocciolato del sangue. Disseccato l' umore, si permetterà che sul braccio si adattino le solite vesti, senza applicarvi fascia od altro.

X. Per evitare il troppo calore, che sovente altera l' umor vaccinico nell' atto dell' innesto, conviene scegliere per lo vaccinazione una camera piuttosto fresca e ventilata, e vi s' impiegheranno le ore del mattino, soprattutto nella state. Sulle stesse mire si eviterà ogni affollamento di concorrenti intorno al vaccinando.

§. 2. Innesto ad umor vaccinico disseccato.

XI Mancandosi di materiale vaccinico recente e fluido, conviene prevalersi di quello, che siasi preventivamente raccolto, e conservato.

XII. Si raccoghe e si conserva l' umor vacci-

nico, portandolo, come va a dirsi, tra due pezzi di vetro piani o ne' tubi. Nel primo caso si apparecchieranno di tali pezzi, ciascuno un pollice quadrato di soprafaccia, ed un piano regolare, per potersi esattamente far combaciare insieme. Si pungerà la pustola vaccinica, dalla quale si vuol raccogliere l'umore nello stato e col metodo indicato di sopra (N. II, e IV), e si aspetterà, che il suo fluido trasudi: allora applicando successivamente il centro del pezzo di vetro su la pustola, si vedrà attaccarvisi cotesto fluido trasparente, che si forma ivi una piccola macchia della grandezza della metà di un pisello: vi si farà indi disseccare all'ordinaria temperatura dell'atmosfera, senza esporlo nè al sole, nè al fuoco. Tosto che l'umore sarà disseccato, la soprafaccia del vetro, che n'è bagnata, si ricuoprirà con l'altra del pezzo compagno; dopo di che entrambi i vetri si attaccheranno con cera ne' lembi, e indi s'involgeranno o fra pellicole finissime, che si bagnano alquanto per avere una più compiuta adesione, o con della carta da scrivere, ed anche con pezzettini di seta. Sarà tanto meglio, che questi inviluppi sian *neri* per garantire in tal modo l'umor rinchiuso dall'azione della luce.

XIII. Per adoperare l'umore vaccinico conservato tra i vetri dopo svolto il loro invoglio si distaccheranno i vetri l'uno dall'altro, con che si presenterà nelle loro soprafacce interne lo mac-

chin dell'umore disseccato. Su di questa (evitando sempre di esporla a qualunque contatto con altri corpi) si porterà con la punta della lancetta una piccolissima gocciola di acqua fredda, mercè la quale stemperandosi dolcemente l'umore disseccato, questo riprenderà il suo stato fluido, e verrà adoperato, come se fosse recente.

XIV. *Osservazione.* Tra' metodi impiegati per la conservazione dell' umor vaccinico secco, vi è quello d' inzupparne de' *fili* di cottone o di lino: questi, disseccandovisi l'umore che han preso, s' induriscono come se fossero stati inverniciati. Per usarne se ne taglia con un temperino ben affilato una piccola porzione, che indi si adatta nel sito inciso e vi si ritiene con taffettà d' Inghilterra. Questo metodo intanto è riprovato, atteso che si corre rischio d' irritare con siffatto corpo estraneo la piccola ferita, donde sovente la vaccinazione spuria.

§. 3. INOCULAZIONE CON LE CROSTE VACCINICHE.

XV. Si possono per inoculazione adoperare le croste attenute da una regolare pustola vacciorica. A tal uopo le croste si tengono immerse in piccola quantità di acqua distillata, in vaso chiuso, e per 24. ore, e poi innestasi quell'umore. Ovvero le croste si riducono in sottilissima polvere, che indi o si applica in tale stato su la solita incisione, praticata nel braccio dell' indi-

viduo da vaccinarsi, o si stempera da prima in una gocciolina di acqua della temperatura ordinaria in quel modo come si adopera per iscingliere l'umore vaccinico secco su la lastrina di vetro (N. XIII). Per evitare la dissipazione della polvere adoprata all'innesto, non è fuori di proposito soprapporvi un pezzettino di taffettà d'Inghilterra: questa cautela per altro non potrebbe esser utile che per poche ore, sin che si possa avere una probabilità su l'assorbimento. Il primo metodo peraltro è più sicuro.

§. IV. MODO DI EMPIRE I TUBI CAPILLARI DI UMOR VACCINICO.

XVI. Si punge, com'è il solito, nella sua circonferenza una pustola vaccinica, pervenuta a tale maturità che appena vi si ravvisino i primi segnali dell' arrossimento de' margini. È in questo punto che quella pustola si trova più rigurgitante di umore; ciò ch'è necessario pel facile riempimento dei tubi, come si va ad esporre.

XVII. Dopo la puntura talvolta senza molto ritardo si vede venir fuora l'umore ch'era contenuto nella pustola: ed avvenendo ciò, non deesi che accostare a quell'umore l'estremità più sottile di un tubo capillare, che abbia *conveniente diametro*; l'umore immantinente resterà succhiato nel tubo. Se dopo la puntura della pus-

stola l' umore stenta a presentarsi, conviene usare la solita diligenza di coprire la pustola con un ditale dopo averla punta, a scanso dell' accesso dell' aria, ed attendere che la gocciolina di umore si presenti.

XVIII. Sia a che vi è umore da succiare, ed il tubo non è pieno almeno a metà, si tenga esso tubo costantemente accostato alla pustole; una volta che n' è stato allontanato, è inutile tornare ad accostarvelo, poichè ordinariamente niente più attira. Si passa quindi a chiuderlo ermeticamente.

XIX. Questa chiusura si fa stringendo fortemente tra il pollice e l'indice quell' estremo del tubo, pel quale si è introdotto l' umore, mentre l' estremo opposto si accosta alla fiamma di una candela, la quale, fondendo il vetro, lo chiude. Se non si ha l'attenzione di stringere, come si è detto fra le dita quell'estremo del tubo, il riscaldamento e la rarefazione che nasce dalla fiamma della candela, respingeranno volentieri l' umore immesso nel tubo e lo cacceranno per la strada medesima per la quale vi si era introdotto. Intanto, chiuso un estremo del tubo con la manovra indicata, e lasciatolo raffreddare, si chiude l' estremo ch' era rimasto aperto, accostandolo alla fiaccola medesima che lo fonde. I tubi si possono anche chiudere con la cera.

XX. Mentre s'è occupato a chiudere un tubo,

si avrò l' attenzione di far tenere coperto col ditole la pustola che somministra l' umore . Essa pustola dorà quindi umore novello che servirà per empierne successivamente de' tubi, prevalendosene al modo stesso , sin che la sua soprofficcin si può scorgere inumidita.

XXI. Si osservi che talvolta accade di accostore inutilmente per qualunque verso l' estremo di un tubo capillore (altronde di conveniente diametro) all' umore che debbe restarne attinto , poichè quell' umore non si vede penetrarvi. Ciò nasce do qualche impercettibile ostacolo che tien chiusa l'apertura del tubo, col quale si opera. Si rimedia a tale inconveniente , riscando per qualcha linea il tubo nell'estremità che non dà l'ingresso all'umore, prevalendosi a tal uopo della pietro focaia , come si dirà nell' indicare l' uso dei tubi apparecchiati, o pure destramente del dito.

XXII. I tubi capillari già pieni di umor vaccinico ed apparecchiati allo conservazione di esso, si terronno tra due spugne alquanto inumidite con acqua , e che si avrà curo di mantenere in tale stato di umettazione riponendo in un piattino , o nell' *armamentario o scatolo pei tubi vaccinici* di cui si dirà.

§. 5. MODO DI SERVIRSI DE' TUBI CAPILLARI VACCINICI PER L' INOCULAZIONE.

XXIII. Allorchè si è accinto ad inoculare un bambino, si schiuda il tubo donde debbesi cavare l' umore per l' inoculazione. Ciò sarà fatto incidendo leggermente con una pietra focaia ad una linea di distanza ciascuno gli estremi del tubo che si chiusero fondendosi. Volentieri, dopo ciò si spezzeranno gli estremi incisi, ed il tubo resterà aperto in ambe le parti. Si potranno anche tali estremi rompere agevolmente spezzandoli col taglio delle unghie del pollice e dell' indice della mano destra.

XXIV. Per agevolare la discesa dell' umor vaccinico del tubo basterà soffiare dolcemente nell' estremo opposto, od accostandovi le bocca, o meglio prevalendosi come d'intermezzo di uno stelo di paglia o di un altro tubetto di vetro, o di un piccolissimo imbuto di carta, in cui si farà entrare l' estremità del tubo che si vuol votare, opposta a quella che sovrasta al sito dove vuol praticarsi l' incisione: potrà coadiuvarsi la loro unione, tenendo alquanto stretti fra le dita i due tubi congiunti o l'estremità dell' imbuto di carta. Soffiando appena nella paglia o nel tubo congiunto, o nell'imbuto l'umore coderà sul sito dell' omero, ove si poggio l' estremo del tubo. Allora prendesi sollecitamente la lancetta già pronta e si forà lo solita incisione. Questo mez-

zo si è trovato preferibile a quello di far prima la incisione, e poi estrarre l'umore dal tubo, imperocchè allora il tempo che impiegasi a far uscire il pus, basta a chiudere le boccucce dei vasi assorbenti.

XXV. Se un solo tubo non basta ad ingombrare sufficientemente di umor vaccinico l'incisione praticata, si farà uso di un secondo tubo: avvertendo sempre a non farne venir fuora col soffio l'ultima ed infinitesima porzione di umore, che potesse rimanere aderente all'imboccatura del tubo, come quella che avendo sofferta la pressione del soffio, volentieri ha potuto rimanere alterata dall'aria soffiata.

§. 6. VACCINIA REGOLARE, SPURIA, DEGENERATA

XXVI. L'innesto vaccinico, eseguito a fluido recente, e con le precauzioni indicate ne' §§. precedenti, ha per lo più una felice e *regolare* riuscita. Ma talvolta l'inoculazione non ha successo; oppure offre delle anomalie, distinte ora col nome di vaccinia *spuria*, ora con quello di *degenerata*. Qualunque di questi due ultimi avvenimenti abbia luogo, se la vaccinia non ha progredito *regolarmente*, il vaccinato non è garantito dal vaiuolo: quindi il professore vaccinatore debbe conoscere compiutamente queste fasi per non cadere in grave errore. Di fatti se egli assicura per *regolare* quel vaiuolo vaccinico,

che non lo è, compromette la vita del vaccinato con lasciarlo esposto alla micidiale influenza del vaiuolo naturale, compromette la sua riputazione per un giudizio così arrischiato; e sparge la diffidenza sul merito dell'operazione.

§. 7. CARATTERI DELLA VACCINIA REGOLARE.

XXVII. Il corso del vaiuolo vaccinico, benchè *regolare*, non procede però con periodi immutabilmente definiti. Intanto è regolare quando progredisce con la norma che segue.

XXVIII. Eseguito l'innesto, l'incisione ordinariamente conserva un certo stato di vivezza pei due giorni successivi; talvolta durante quest'epoca sembra disseccata, ed abolita affatto. Quando però il contagio siasi di già comunicato, si osserva nel terzo giorno un leggiero arrossimento nel sito dell'incisione: ivi verso il quarto, o quinto giorno, od anche più tardi si vedrà sorgere una vescichetta pellucida, che da mano in mano prenderà incremento. Serba essa per questo tratto di tempo il suo aspetto bianco-pallido, la sua fossetta, la sua pellucidità (N. II): ha di più un contorno piuttosto circolare, ed un'elevatezza superiore al livello della cute. Presso al nono, o decimo giorno, o talvolta anche prima, la pustola si trova circondata da un'efflorescenza color di rosa (N. II) più o meno estesa e circolare, cui si è appro-

prinio il nome di *areola*. Quest' ultima rimane quasi stazionaria per uno, o due giorni, dopo di che va perdendo gradatamente la vivacità del suo colorito, sin che questo svanisce affatto. In tal epoca la pustola, dopo essersi resa giallognola, insensibilmente si cangia in una crosta lucente, dura, levigata, o insensibilmente scabra, nericcia, o piuttosto color di pulce.

XXIX. La carriera indicata nell' inoculazione vaccinica si compie ordinariamente tra 15 in 16 giorni. Non è però che talvolta non si limiti a più corta, o non si estenda a più lunga durata e soprattutto i primi periodi sono più precoci usando il pus attinto dalle pustole spontanee delle vacche. Avviene quest' ultimo caso allorchè i progressi della malattia vaccinica serbano un certo *ritardamento* per particolari disposizioni del soggetto vaccinato. Intanto, comunque ciò sia, la malattia vaccinica viene ascritta tra le *regolari*, tutte le volte che le sue fasi si veggano succedere coll' ordine dovuto. Vale lo stesso per quei rincontri, in cui la pustola, e l' areola prendono un' estensione alquanto minore dell' ordinaria — Terminato il corso della malattia, la crosta si distacca da se, e lascia nel sito, che occupava, una corrispondente fossetta, o piccola cicatrice.

XXX. Mentre l' areola si forma, e percorre il suo periodo, ordinariamente si sviluppa un

movimento febbrile, accompagnato da un risentimento doloroso nelle glandole ascellari, e qualche volta da nausea, e vomito: ma la febbre e il suo corredo, oltre al ridursi a un affare ben mite, non hanno ordinariamente che una breve durata.

§. 8. CARATTERI DELLA VACCINIA SPURIA.

XXXI. Siasi per una decomposizione, che abbia provato l'umore vaccinico o prima o in atto che si adopera per l'innesto (N. X.); siasi per talune circostanze individuali, che appartengono alla persona inoculata, la pustola vaccinica si presenta talvolta con tali singolarità, che le han fatto meritare il nome di *spuria*.

XXXII. In tal caso la vaccinia percorre un cammino *prematuro*, dappoicchè la pustola si ravvisa di già formata nel giorno successivo all'innesto, e qualche volta poche ore dopo; ma essa ha più l'aspetto di un' ordinaria suppurazione anzicchè di una pustola vaccinica.

XXXIII. La pustola vaccinica *spur a* ha un color di paglia, è priva affatto di pellucidità, manca del suo infossamento nel centro. — Allorchè si punge, ne vien fuora no fluido opaco, moltо simigliante alla marcia ordinaria. — L'areola vi si manifesta con la stessa prematurità, nè prende mai quel color rosso-vivo, che caratterizza l'areola della pustola *regolare*. Una cro-

sta dello stesso colore di paglia, di una forma non molto regolare, ma notabilmente rilevata sul livello degl' integumenti, e scabra, termina la scena della vaccinia *spuria* presso al terzo, o quarto giorno dell' innesto. La crosta si distacca in seguito dopo alquanti giorni.

XXXIV. Si è considerata la vaccinia spuria come una semplice località, ma con essa non è raro osservarsi de' sintomi, che ne contrassegnano in qualche modo l' impressione sul sistema: tal' è il dolore nelle glandule ascellari, la febbre, e l' eruzione di qualche altra pustola, oltre quelle dell' incisioni, ma tutto è precoce. Quindi nel *cammino prematuro* de' suoi accidenti sarà sempre da riguardarsi il marchio della vaccinia *spuria*.

XXXV. Il fluido somministrato da una pustola vaccinica *spuria*, qualora si adoperi per l' innesto, non produce che una vaccinia analoga: quindi non debbesi adoperare giammai.

§. 9. CARATTERI DELLA VACCINIA DEGENERATA.

XXXVI. Prescindendo dalle anomalie descritte nei numeri precedenti, e le quali han fatto meritare al vajuolo vaccinico il nome di *spurio*, si osserva talvolta nel corso della pustola vaccinica un' altra specie di *deviamento* dalla sua regolarità. Ciò si è creduto egualmente derivare dall' essere rimasto alterato il fluido vacciui-

co da un grado calcolabile di calorico, o da altro accidente ignoto. Questo deviamento indica *vaccinia degenerata*.

XXXVII. Nella vaccinia *degenerata* non si manifesta sul nascere la prematurità della *spuria*, che anzi i suoi primi periodi sembrano procedere con la dovuta regolarità. Ma nel mezzo di questo decorso vedesi immantinente cangiata la pustola in una crosta poco rilevata, di un bruno pallido, od anche color di ambra. Dopo ciò, i suoi progressi van molto ritardati, e talvolta termina senza areola. Il fluido, che somministra, ordinariamente manca di limpidezza. Adoprata per l'innesto, non suole produrre che una pustola irregolare.

XXXVIII. Talvolta accade, che il vaiuolo vaccinico proceda colla sua *regolarità* sino alla formazione della crosta, mentre quest'ultima va poscia a prendere un aspetto di degenerazione nella sua apparenza. Or questo caso non sarà sicuramente quello della vaccinia *degenerata*, e può benissimo ripetersi da poca attenzione nella raccolta del fluido (N. VIII).

Segue da ciò, che l'effettiva degenerazione della malattia vaccinica non può rimanere assicurata, se non dal disordine dell'intero corso della malattia, e segnatamente dal somministrare un fluido mancante delle sue qualità. In ogni modo quando abbiasi un leggiero dubbio sul

suo corso sarà meglio di rivaccinare il bambino per accertarsene.

§. 10. Trattamento del vaiuolo vaccinico.

XXXIX. È così mite l'indole del vaiuolo vaccinico, che nel suo corso ordinario ben si potrebbe esitare a caratterizzarlo per un'effettiva malattia. Esso non esige perciò alcun trattamento particolare; e durante il suo corso i vaccinati si atterranno al loro consueto piano di vita, purchè questo sia ben diretto. Intanto evvi qualche rincontro, in cui non è tutto fuori di proposito un aiuto dalla parte del medico, come si va a dire.

XL. Può l'arcolo prendere talvolta un'espansione non consueta, somigliante a una spezie di risipola con riscoldamento, e tensione locale. Le bagnolure rinfrescanti con acqua semplice, o mescolata a un tantino di aceto, o con una soluzione ben allungata di *estratto di saturno*, valgono a dileguare quest'inconveniente.

Ad oggetto di prevenire l'inconveniente testè indicato, sarà della prudenza pungere in vari siti (N. IV.) la pustola, che si veggia troppo rigogliosa di umore, acciò in tal modo ne resti alquanto sgorgata.

XLI. Se la crosta viene smosso innanzi tempo, immantinente verrà sostituita da un altra: ma

se non avvenga fra ventiquattr' ore e vi resti del risentimento, si terrà bagnata la parte con la soluzione mentovata.

XLII. Allorchè la vaccinazione non abbia alcun successo, e qualora non abbia progredito *regolarmente*, e quindi siasi sviluppata *o spuria, o degenerata*, o anche per poco dubbia, conviene rifarla altrettante volte, sinchè si ottenga una *regolare* e vera vaccinia, anche perchè la ripetizione dell'innesto, eseguita per maggior sicurezza, è sempre un operazione innocente, ne i medici debbono aver ripugnanza a praticarla per guarentire in modo più assoluto l'individuo dall' attacco del vajuolo. Si avrà però l' avvertenza in questi rincontri di scegliere un fluido vaccinico, che si creda meglio condizionato, e di ben assortire le circostanze per la vaccinazione.

Presidente Comm. Cosmo M.ª de Horatiis, *Vice-Presidente* Cav. Benedetto Vulpes. *Tesoriere* Cav. Nicola Melorio. *Soci dell' Istituto* Cav. Leonardo Santoro; Dott. Luigi Larnccia; Dott. Gennaro Aodria; Dott. Tommaso Bomparola; Dott. Giovanni Fusco. Dott. Nicola de Simone; Prof. Vincenzo Lanza. *Socio* a *Segretario Perpetuo* Cav. Salvatore de Renzi. *Socio e Vice Segretario con gli onori di Segretario Perpetuo* Dott. Franco Rusati.

Avendo formato oggetto di varie circolari alcune avvertenze necessarie pel regolare corso del servizio vaccinico, si crede opportuno quivi riferirne alcune, le quali riguardano circostanze che possono più frequentemente e più facilmente avvenire.

Napoli 5 Gennaio 1836.

Alle Commissioni Vacciniche del Regno.

Avviene spessissimo che nel darsi avviso dello sviluppamento del vajuolo arabo, non si associano quelle notizie, da cui possono desumersi le provvidenze da darsi o da provocarsi dal Real Ministero degli Affari Interni. Ciò porta ritardo positivo nelle disposizioni e quindi nocumento non lievo alla pubblica salute.

Ad ovviare siffatti inconvenienti questo Istituto Centrale ha prescritto a ciascuna Commessione Vaccinica Provinciale che, nel riferire lo sviluppamento del vajuolo in qualunque sito della Provincia, contemporaneamente indicasse:

1.° Il numero degli abitanti del Comune;

2.° Se in esso essiste o pur no professore a condotta;

3.° Se la vaccinazione è stata praticata negli anni precedenti ed a quale numero è ascesa;

4.° In fine se si stia vaccinando o il male trovasi in balìa di se stesso.

Tutte queste notizie debbono formare oggetto di un rapporto straordinario della Commissione, senza aspettare l'invio del rapporto mensile ordinario.

Napoli 3 Maggio 1837.

Accadendo frequentemente che in caso di sviluppamento del Vajuolo Umano in alcuni Comuni del Regno, finchè le Commessioni Distrettuali scrivano alle Provinciali, e queste all'Istituto, donde partono le definitive risoluzioni, passa un tempo abbastanza lungo, per cui si lascia andare innanzi il danno e la strage prodotta dal morbo, questo Istituto propose all'Eccellentissimo Ministro degli Affari Interni di far circolare ai Signori Intendenti, ed alle Commessioni Provinciali, dando a queste l'autorizzazione di spedire in quei luoghi contagiati ove ne sarà di bisogno, nel momento istesso che ne hanno notizia, sia un socio della Commessione istessa, sia un socio Onorario, sia un Vaccinatore qualunque, per arrestare i progressi del Vajuolo mercè l'esercizio della Vaccinazione.

Questa autorizzazione però s'intende data nei soli casi seguenti :

1.° Se non vi sono Vaccinatori nel Comune contagiato.

2.° Se essendovi Vaccinatori, questi han dato pruova di lunga negligenza.

3.° Se i Professori siano vecchi ed in qualunque modo inabilitati a mostrarsi attivi.

In questo caso peraltro queste disposizioni saranno date di accordo col Sig. Sotto-Intendente del Distretto, o col Sig. Intendente della Provincia, e di tutto ne sarà fatto sollecito rapporto all' Istituto.

La prelodata Eccellenza Sua con Ministeriale del dì 22 del mese di aprile 1837 essendosi degnata di approvare quanto di sopra, l' Istituto lo passò alla conoscenza dei Signori Intendenti e delle Commissioni, onde si fossero compiaciuti di contribuire allo scopo, cui mira questo Istituto.

Napoli 12 Gennajo 1839.

Taluni Vaccinatori portano assai spesso doglianze di non ricevere compenso corrispondente al numero delle vaccinazioni contenute nelle Liste da essi formate, le quali indistintamente comprendono i nomi di tutt' i vaccinati, quolunque fosse stata la riuscita della inoculazione.

Non essendo giusto che venisse pagato un lavoro incompiuto, l' Istituto è obbligato di praticare la verifica delle liste individuali e sottrarre dal numero delle vaccinazioni tutte quelle che non hanno avuto effetto siasi per fallenza,

che per degenerazione o per qualunque altra anomalia che non ne assicura la riuscita. Ciò porta una improba fatica, oltre ad una estesa corrispondenza per i reclami senza fondamento che gli vengono diretti

Ad evitare per l'avvenire siffatti inconvenienti, l'Istituto ha incaricato le Commissioni Vacciniche di detrarre dagli stati vaccinici, che loro vengono presentati, tutte quelle vaccinazioni le quali non preservano il vaccinato dal contagio del vajuolo umano, cioè le fallite, le spurie, le degenerate, e tenerne registro per darne avviso agl' interessati.

Napoli 1.° Gennaio 1840.

Dovendo l'Istituto occuparsi seriamente dell'esame di tutte le liste vacciniche del Regno, onde comprendere le vaccinazioni compensabili nei Prospetti di ripartizione dei fondi vaccinici, che debbono spedirsi al Real Ministero, spesso succede che, sia perchè le liste arrivano assai tardi, sia perchè ve ne sono molte irregolari che debbonsi respingera per farle rettificare, si dura una grande fatica ed i Vaccinatori sono compensati assai tardi. Ad evitare siffatti inconvenienti si ricordano le seguenti cose :

1.° Che le liste vacciniche di ciascuna provincia debbono essere rimesse all'Istituto prima del termine di febbraio di ciascuo anno.

2.° Che le liste sieno ligate a volume, ed in modo comodo a conservarsi.

3.° Che ciascuna lista contenga nella intestazione il nome del Comune e dal suo Distretto, la sua popolazione, se è a condotta o senza, ed il nome del Vaccinatore.

4.° Che la lista sia divisa in 7 colonne che contengono il numero progressivo dei Vaccinati, il loro nome e cognome, i loro Genitori, la loro patria, la loro età, la riuscita della vaccinazione, e le osservazioni se ne furono fatte.

5.° Che ogni pagina della lista sia cifrata dal Sindaco e dal Cancelliere Comunale.

6.° Che alla fine della lista vi sia un certificato concepito in questo modo: *Certifichiamo noi qui sottoscritti Membri della Giunta Vaccinica del Comune di . . . a condotta* (o senza condotta) *la veridicità e legalità del numero. . . .* (il numero in esteso) *delle vaccinazioni contenute nella presente lista di pagine . . .* (il numero delle pagine delle quali è composta la lista).

7.° Questo certificato deve essere firmato dal Sindaco, dal Parroco o Parrochi, dal Vaccinatore, e dal Cancelliere Comunale col Bollo del Comune.

8.° Ogni lista dev' essere *vidimata* dall'Intendente della Provincia o dal Sotto-Intendente del Distretto, tanto per la legalità della firma del Sindaco, che per la veridicità dell' eseguita vaccinazione.

Modello del rapporto che le Giunte Comunali Vaccniche debbono in ogni mese spedire alla Commissione del proprio distretto.

Signori

La Giunta Vaccinica di questo Comune si è riunita nel dì. . . dell' or caduto mese per discutere gli oggetti relativi alla vaccinazione, sul conto dei quali partecipa alle SS. LL. le seguenti cose.

1.° La vaccinazione è in attività in questo Comune, come si rileva dalla annessa Lista dei bambini inoculati. *(Nel caso la vaccinazione non si è eseguita indicarne i motivi).*

2.° I professori condottati *(o in mancanza di questi* il Vaccinatore approvato*)* hanno eseguito il loro dovere nel corso del mese. *(In contrario farne conoscere i motivi).*

3.° Il vaiuolo umano non esiste nel comune. *(Nel caso si sviluppa, oltre del rapporto ordinario, debbono spedire appena se ne avrà cognizione, un rapporto straordinario, facendo conoscere lo stato in cui si trova, il numero degli attaccati, e le misure adottate per limitarne i progressi, ed indicando la popolazione del Comune, il numero delle vaccinazioni eseguite nell' anno che corre e nell'anno

precedente, ed il numero approssimativo dei bambini che potranno trovarvisi invaccinati).

4.° I proietti e tutt'i bambini delle famiglie che ricevono pensione dal Governo, sono stati vaccinati.

5.° *(In questo articolo può farsi parola di tutte le circostanze straordinarie non comprese ne' precedenti numeri).*

Per la Giunta Comunale Vaccinica
Il Sindaco Presidente
N. N.

Il Cancelliere Comunale
N. N.